

N. 10842 di Repertorio

N. 5533 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

1 giugno 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno uno del mese di giugno.

In Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto FEDERICO MOTTOLA LUCANO, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea straordinaria della società:

“REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A.”

con sede in Milano (MI), Via Del Carmine n. 11, capitale sociale euro 14.463.165,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 11189680967, Repertorio Economico Amministrativo n. 2585693, di nazionalità italiana (la “Società”),

tenutasi in data 31 maggio 2023

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * *

Il giorno 31 maggio 2023 alle ore 15,08, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12.1 dello statuto sociale, PAOLO PESCIOTTO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione e dichiara:

- che, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale e dell'art. 106 DL 18/2020 (la cui efficacia è stata tempo per tempo prorogata), la presente assemblea è stata convocata, in prima convocazione, per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 15.00, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, bensì con partecipazione esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, mediante avviso inviato agli aventi diritto, che il Presidente dichiara essere stato trasmesso ai sensi di legge e di statuto (come successivamente rettificato per alcuni errori materiali);
- che sono state contestualmente convocate anche le assemblee speciali delle Azioni A e delle Azioni X per approvare ai sensi dell'art. 2376 c.c. quanto approvato dall'assemblea straordinaria;
- che sono intervenuti i titolari di Azioni A e di Azioni X e i componenti degli organi sociali dettagliatamente indicati nell'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera “A”;

- che è stata accertata, a cura del Presidente, l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione è consentito dall'art. 13 dello statuto sociale.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 6.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione per gli aventi diritto, mediante emissione di massime n. 4.000.000 azioni ordinarie, condizionato al rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., da offrirsi in sottoscrizione agli investitori qualificati di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017. Delibere inerenti e conseguenti;

2. proposta di emissione dei "Warrant RedFish LongTerm Capital 2023-2025", di nuova istituzione, da assegnare gratuitamente (i) ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al precedente punto all'ordine del giorno, e (ii) ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall'Assemblea dei soci in data 29 aprile 2022; approvazione del relativo regolamento; aumento di capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro 3.300.000 mediante emissione di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie a servizio dell'esercizio dei medesimi warrant; modificazioni statutarie conseguenti;

3. aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 4.000.000, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, a servizio di un piano di stock option della Società. Delibere inerenti e conseguenti.

4. proposta di adozione di un nuovo testo statutario, con efficacia subordinata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan e conseguente conversione delle azioni di categoria A e B in azioni ordinarie"

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ricorda che l'odierna assemblea straordinaria è chiamata ad assumere le deliberazioni propedeutiche e funzionali all'ammissione delle azioni della Società alla negoziazione ("**Quotazione**") sul sistema multilaterale Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**EGM**").

Con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, egli informa i presenti sulle linee essenziali del progetto di Quotazione della Società, il quale verrà realizzato mediante un collocamento di azioni ordinarie riservato agli investitori qualificati di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 ("**Investitori Qualificati**", "**Collocamento**" e il "**Regolamento Prospetto**"), da emettere a servizio dell'aumento di capitale in trattazione ("**Offerta**").

L'Offerta verrà effettuata mediante un aumento di capitale di massimi euro

6.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di massime n. 4.000.000 nuove azioni ordinarie (le “**Azioni Ordinarie**”; aventi le caratteristiche previste nel nuovo statuto di cui infra), da offrire con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., ad Investitori Qualificati, per la creazione del flottante minimo per la Quotazione su EGM, pari al 10% del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 6 delle linee guida del Regolamento Emittenti di EGM.

L’aumento di capitale potrà essere eseguito in una o più tranches e in via scindibile, con delega all’organo amministrativo, come di prassi, di determinare l’esatto prezzo di emissione in prossimità dell’Offerta e la parte di aumento da imputare a capitale e a sovrapprezzo, nonché l’esatto numero di Azioni Ordinarie da emettere, tenuto conto anche delle condizioni del mercato nazionale ed internazionale, nonché della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse pervenute dagli investitori, fermo restando che il valore minimo non potrà essere inferiore al valore unitario per azione risultante dal patrimonio netto della Società e, comunque, non inferiore ad ogni limite disposto da disposizioni normative e regolamentari applicabili.

La struttura dell’Offerta prevede, peraltro, che l’azionista Red-Fish Kapital S.p.A. conceda a MIT SIM S.p.A., Global Coordinator, un’opzione avente a oggetto il prestito di Azioni Ordinarie fino a un ammontare massimo pari al 10% del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta, ai fini di un’eventuale stabilizzazione (“**Over Allotment**”) nell’ambito dell’Offerta. Tale opzione Over Allotment potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie su EGM. L’obbligazione di restituzione delle predette Azioni Ordinarie, eventualmente prese in prestito sulla base dell’opzione Over Allotment, sarà adempiuta nei confronti di Red-Fish Kapital S.p.A. attraverso (i) l’esercizio, anche parziale, dell’Opzione Greenshoe, di cui infra, e/o (ii) la consegna di Azioni Ordinarie eventualmente acquistate sul mercato nell’ambito dell’attività di stabilizzazione, sino a concorrenza della totalità delle Azioni Ordinarie prese in prestito. Inoltre, la Società ha concesso al Global Coordinator un’opzione di sottoscrizione di un massimo di Azioni Ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale Offerta pari a circa il 10% del numero di Azioni Ordinarie oggetto del Collocamento, allo scopo di coprire l’obbligo di restituzione riveniente dall’eventuale opzione di Over Allotment e dell’attività di stabilizzazione (l’“**Opzione Greenshoe**”). Tale Opzione Greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie su EGM.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento all’ordine del giorno, ricordando che l’assemblea è chiamata ad approvare l’emissione dei “Warrant RedFish LongTerm Capital S.p.A. 2023-2025” (“**Warrant**”) da assegnarsi gratuitamente a favore di tutti coloro che avranno sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito dell’aumento di capitale relativo all’Offerta e a favore dei sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall’assemblea straordinaria in data 29 aprile 2022 denominato “RedFish LongTerm Capital S.p.A. – TF 6% 2022-2023” (“**POC**”).

Si precisa che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento del POC, le obbligazioni saranno infatti oggetto di conversione obbligatoria a causa della Quotazione, con automatica assegnazione agli obbligazionisti di Azioni Ordinarie negoziate su EGM, secondo il rapporto di conversione descritto

dal Regolamento del POC.

I Warrant saranno ammessi a negoziazione su EGM parimenti alle azioni ordinarie, ma saranno negoziabili separatamente dalle stesse.

A servizio dell'esercizio dei Warrant, l'assemblea è altresì chiamata a deliberare un aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo pari a massimi nominali euro 3.300.000,00, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.000.000 Azioni Ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., proponendo di conferire all'organo amministrativo il potere di determinare la ripartizione tra nominale e sovrapprezzo delle sottoscrizioni ricevute.

Il Presidente presenta quindi la bozza di Regolamento dei Warrant, che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**".

Il Presidente passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, ricordando che l'assemblea è chiamata ad approvare un piano di stock option ("**Piano**") a favore di amministratori esecutivi e non esecutivi, manager e collaboratori, ovvero i soggetti che ricoprono o svolgono ruoli o funzioni rilevanti all'interno della, o per la, Società, o per altra società che presta servizi di consulenza continuativa alla Società, o che svolgono un'attività strategica a favore della Società ("**Beneficiari**"), al fine di favorire la fidelizzazione del management e di dotarsi di uno strumento efficace per l'assunzione delle professionalità necessarie allo sviluppo del business.

Il Presidente presenta quindi la bozza del Piano, che si allega al presente atto sotto la lettera "**C**".

A servizio del Piano, l'assemblea è chiamata a deliberare un aumento di capitale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi euro 4.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione, in quanto a servizio dell'esercizio delle opzioni da parte dei Beneficiari, mediante emissione di massime n. 2.000.000 Azioni Ordinarie.

Dal punto di vista della documentazione a supporto delle proposte operazioni, il Presidente precisa che, per ciascuno dei suddetti aumenti di capitale:

- in data 16 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha redatto la relazione prevista dall'art. 2441, comma 6, c.c., che si allega al presente atto sotto la lettera "**D**", illustrando le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e i criteri ai quali l'organo amministrativo si attiene per la determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni;
- la suddetta relazione illustrativa è stata condivisa con la società di revisione e con il collegio sindacale, per la redazione del proprio parere di congruità (previa rinuncia al termine di legge);
- in data 16 maggio 2023 il Collegio sindacale ha redatto il parere di congruità sul prezzo di sottoscrizione delle azioni previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., che si allega al presente atto sotto la lettera "**E**";
- che la suddetta documentazione è rimasta depositata presso la sede sociale, a disposizione degli interessati, nei termini di legge;
- le operazioni prospettate sono esenti dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di offerta al pubblico ai sensi del Regolamento Prospetto, in quanto l'Offerta e i Warrant sono riservati ad Investitori Qualificati (art. 1, comma 4, lett. a) del Regolamento Prospetto) e l'aumento a servizio del

Piano è riservato ai Beneficiari (art. 1, comma 4, lett. i) del Regolamento Prospetto).

Il Presidente passa alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno, ricordando che l'assemblea è chiamata ad approvare il testo di statuto sociale ("**Statuto Quotazione**"), che si allega al presente verbale sotto la lettera "F", il quale contiene gli adeguamenti necessari per la Quotazione in relazione alla disciplina del Regolamento Emittenti EGM pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., sotto la condizione sospensiva dell'inizio effettivo delle negoziazioni su EGM.

Il Presidente prosegue il proprio intervento illustrando i contenuti di maggiore interesse del testo dello Statuto Quotazione, quali le disposizioni in materia di (i) offerta pubblica di acquisto, (ii) comunicazione delle partecipazioni rilevanti, (iii) revoca dall'ammissione alle negoziazioni delle azioni, (iv) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale mediante il meccanismo del voto di lista nonché (v) composizione del Consiglio di Amministrazione, prevedendo che questo abbia al proprio interno almeno un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza previsti all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, preventivamente selezionato o valutato positivamente dall'EGA, come richiesto ai sensi dell'art. 6 bis del Regolamento Euronext Growth.

Egli precisa altresì che, in forza dell'adozione dello Statuto Quotazione:

- verrà modificato l'oggetto sociale, inserendo la possibilità di effettuare prestazioni di servizi a supporto di società ed enti partecipanti;
- tutte le Azioni A e tutte le Azioni B saranno convertite in Azioni Ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova Azione Ordinaria oggetto di Quotazione ogni n. 1 Azione A o n. 1 Azione B detenuta dai soci;
- la categoria di Azioni X sarà mantenuta, e ciascuna Azione X avrà i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni ordinarie, fatto salvo (i) privilegio patrimoniale sulle distribuzioni in misura pari al 25% (in luogo dell'attuale 15%) dell'utile netto distribuito o delle riserve da utile fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2038, e (ii) diritto di nominare membri del consiglio di amministrazione così come previsto dall'art. 21.8 dello Statuto Quotazione. Precisando che le Azioni X si convertiranno in azioni ordinarie alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2038..

Ciò detto, egli precisa che:

- ai sensi dell'art. 2437-ter c.c., il Consiglio di Amministrazione in data 16 maggio 2023 ha determinato il valore delle azioni, per il caso di esercizio del diritto di recesso, in misura pari ad euro 1,40 per ogni Azione A o Azione B e in misura pari ad euro 101,93 per ogni Azione X, dandosi atto che la relazione contenente tale determinazione è rimasta depositata presso la sede sociale nei termini di legge a disposizione degli interessati, nonché pubblicata sul sito internet della Società unitamente al parere positivo del collegio sindacale e della società di revisione;
- ai sensi dell'art. 2376 c.c. l'adozione dello Statuto Quotazione è subordinato alla approvazione da parte dell'assemblea speciale delle Azioni A, delle Azioni B e delle Azioni X (precisandosi che l'assemblea delle Azioni B, prive del diritto di voto nell'assemblea generale, si riunirà al termine della presente assemblea).

Esaurita l'esposizione, mi chiede quindi di dare lettura delle proposte di

deliberazione, prima di aprire la discussione.

Aderendo alla richiesta, do quindi lettura della proposta sul primo argomento all'ordine del giorno, prima di aprire la discussione.

"L'Assemblea straordinaria,

- udita l'esposizione,

- visti la relazione degli Amministratori e il parere di congruità del Collegio sindacale previsti dall'art. 2441, comma 6, c.c.,

delibera:

subordinatamente all'adozione dello Statuto Quotazione, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, per l'importo massimo di euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 4.000.000 (quattromilioni) Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, comprensive di quelle a servizio dell'Opzione Greenshoe, alle seguenti condizioni:

- l'esatto prezzo di emissione delle Azioni Ordinarie e la parte di aumento da imputare a capitale e a sovrapprezzo, nonché l'esatto numero di azioni da emettere, saranno determinati dall'organo amministrativo in prossimità dell'Offerta (con precisazione che l'organo amministrativo determinerà inizialmente l'intervallo di prezzo delle azioni e, successivamente, il loro prezzo puntuale), tenuto conto anche delle condizioni del mercato nazionale ed internazionale, nonché della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse pervenute dagli investitori, fermo restando che (i) il prezzo minimo non potrà essere inferiore al valore unitario per azione risultante dal patrimonio netto della Società e, comunque, non inferiore ad ogni limite disposto da disposizioni normative e regolamentari applicabili e (ii) la parte da imputare a capitale sociale per ogni azione ordinaria sottoscritta non potrà essere inferiore ad euro 0,01 (zero virgola zero uno);

- le Azioni Ordinarie di nuova emissione vengono emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto a servizio dell'operazione di Quotazione su EGM, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale;

- l'efficacia delle sottoscrizioni raccolte in sede di Collocamento sarà sospensivamente condizionata al raggiungimento di tante sottoscrizioni che consentano la costituzione del flottante minimo richiesto per il rilascio del provvedimento di Quotazione;

- il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale viene fissato al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré), precisandosi che sino allo spirare del termine finale di sottoscrizione le Azioni Ordinarie di nuova emissione potranno essere offerte, anche successivamente alla Quotazione, ad un prezzo per azione che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, purché non inferiore al prezzo di IPO;

- le Azioni Ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare;

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e con effetto dalla sottoscrizione, una volta concretatasi la condizione sospensiva relativa al flottante minimo di cui sopra;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso – nei limiti di legge – al Presidente Paolo Pescetto e all'Amministratore Delegato Andrea Rossotti, in via disgiunta tra loro, con tutti i poteri necessari per dare esecuzione all'aumento di capitale di cui alla presente deliberazione, con ogni occorrente potere, ivi compresi quanto necessario ed opportuno per

determinare i tempi, le modalità, i termini e le condizioni dell'aumento – ivi compreso il potere di determinare quanta parte del prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione allocare a parità contabile implicita e quanta a sovrapprezzo – fermo restando che l'offerta di sottoscrizione delle azioni non dovrà in alcun caso costituire una offerta al pubblico ai sensi del Regolamento Prospetto e del TUF.”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente e invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione, per conto del Presidente.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.289.130 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti;

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

* * * *

Do quindi lettura della proposta sul secondo argomento all'ordine del giorno, prima di aprire la discussione.

“L'Assemblea straordinaria,

- udita l'esposizione,

- visti la relazione degli Amministratori e il parere di congruità del Collegio sindacale previsti dall'art. 2441, comma 6, c.c.,

- vista la bozza di regolamento dei Warrant,

- preso atto del Regolamento del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2022 denominato “RedFish LongTerm Capital S.p.A. – TF 6% 2022-2023”,

delibera:

subordinatamente all'adozione dello Statuto Quotazione, di:

- approvare la bozza di Regolamento dei Warrant, dando mandato all'organo amministrativo di redigerne la versione definitiva, con ogni potere allo scopo, ivi compreso quello di effettuare qualunque rettifica e/o modifica non sostanziale;

- approvare l'emissione di massimi n. 6.000.000 (seimilioni) Warrant da assegnare gratuitamente - nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant per ogni n. 1 (uno) Azione Ordinaria - a favore di (i) tutti coloro che avranno sottoscritto le Azioni Ordinarie nell'ambito dell'aumento di capitale relativo all'Offerta e (ii) dei sottoscrittori del POC, i quali riceveranno Azioni Ordinarie in sede di Quotazione, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento del POC; dandosi atto che i Warrant saranno ammessi a negoziazione su EGM parimenti alle Azioni Ordinarie ma separatamente dalle stesse;

- aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali euro 3.300.000,00 (tremilioneitrecentomila virgola zero zero), oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.000.000 (tremilioni) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, alle seguenti condizioni:

-- le azioni di nuova emissione vengono emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto a servizio dell'esercizio dei Warrant;

-- il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie in caso di esercizio dei Warrant nel "Primo Periodo di Esercizio" (come definito nel Regolamento dei Warrant) sarà pari al prezzo di Offerta, incrementato del 10% (dieci per cento);

-- il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie in caso di esercizio dei Warrant nel "Secondo Periodo di Esercizio" (come definito nel Regolamento dei Warrant) sarà pari al "Prezzo del Primo Periodo di Esercizio", incrementato del 10% (dieci per cento);

-- il prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie in caso di esercizio dei Warrant nel "Terzo Periodo di Esercizio" (come definito nel Regolamento dei Warrant) sarà pari al "Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio", incrementato del 10% (dieci per cento);

-- l'esatta determinazione del numero di Azioni Ordinarie a servizio dei Warrant dipenderà dal numero di azioni ordinarie emesse nell'ambito dell'Offerta e della conversione del POC;

-- l'eventuale sovrapprezzo sarà determinato dall'organo amministrativo, fermo restando che la parte da imputare a capitale sociale per ogni azione ordinaria sottoscritta non potrà essere inferiore ad euro 0,01 (zero virgola zero uno);

-- il termine finale per la sottoscrizione dell'aumento di capitale viene fissato al 17 (diciassette) ottobre 2025 (duemilaventicinque);

-- le Azioni Ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare;

-- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e con effetto dalla sottoscrizione, subordinatamente alle regole previste nel Regolamento dei Warrant per le tempistiche di assegnazione delle azioni in caso di esercizio dei Warrant;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso – nei limiti di legge – al Presidente Paolo Pescetto e all'Amministratore Delegato Andrea Rossotti, in via disgiunta tra loro, con tutti i poteri necessari per dare esecuzione all'aumento di capitale di cui alla presente deliberazione, con ogni occorrente potere, ivi compresi quanto necessario ed opportuno per determinare i tempi, le modalità, i termini e le condizioni dell'emissione dei Warrant e dell'aumento – ivi compreso il potere di determinare quanta parte del prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione allocare a parità contabile implicita e quanta a sovrapprezzo – fermo restando che l'offerta dei Warrant e di sottoscrizione delle azioni non dovrà in alcun caso costituire una offerta al pubblico ai sensi del Regolamento Prospetto e del TUF."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente e invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione, per conto del Presidente.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.289.130 voti;

- contrari: n. 0 voti;

- astenuti: n. 0 voti;

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

* * *

Do quindi lettura della proposta sul terzo argomento all'ordine del giorno,

prima di aprire la discussione.

“L’Assemblea straordinaria,

- udita l’esposizione,

- visti la relazione degli Amministratori e il parere di congruità del Collegio sindacale previsti dall’art. 2441, comma 6, c.c.,

- vista la bozza di regolamento del Piano,

delibera:

subordinatamente all’adozione dello Statuto Quotazione, di:

- approvare la bozza di Regolamento del Piano, dando mandato all’organo amministrativo di redigerne la versione definitiva, con ogni potere allo scopo, ivi compreso quello di effettuare qualunque rettifica e/o modifica non sostanziale;

- aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, per l’importo massimo di euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.000.000 (duemilioni) Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, alle seguenti condizioni:

-- le Azioni Ordinarie di nuova emissione vengono emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., in quanto a servizio dell’esercizio delle opzioni assegnate ai Beneficiari del Piano;

-- il prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in caso di esercizio delle opzioni alla maturazione della “Tranche 1” (come definita nel Regolamento del Piano) sarà pari al prezzo di sottoscrizione dell’Offerta;

-- il prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie in caso di esercizio delle opzioni alla maturazione della “Tranche 2” (come definita nel Regolamento del Piano) sarà pari al maggiore tra il prezzo di sottoscrizione dell’Offerta e la media aritmetica dei prezzi ufficiali di mercato nei tre mesi precedenti al periodo di assegnazione delle opzioni da cui decorre il periodo di maturazione;

-- la parte di aumento da imputare a capitale e a sovrapprezzo sarà determinata dall’organo amministrativo, fermo restando che la parte da imputare a capitale sociale per ogni Azione Ordinaria sottoscritta non potrà essere inferiore ad euro 0,01 (zero virgola zero uno);

-- il termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale viene fissato al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette);

-- le Azioni Ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare;

-- l’aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto e con effetto dalla sottoscrizione, subordinatamente alle regole previste nel Regolamento del Piano per le tempistiche di assegnazione delle azioni in caso di esercizio delle opzioni;

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso – nei limiti di legge – al Presidente Paolo Pescetto e all’Amministratore Delegato Andrea Rossotti, in via disgiunta tra loro, con tutti i poteri necessari per dare esecuzione all’aumento di capitale di cui alla presente deliberazione, con ogni occorrente potere, ivi compresi quanto necessario ed opportuno per individuare i Beneficiari, determinare i tempi, le modalità, i termini e le condizioni dell’emissione delle opzioni in aderenza al Piano e dell’aumento

– ivi compreso il potere di determinare quanta parte del prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione allocare a parità contabile implicita e quanta a sovrapprezzo – fermo restando che la sottoscrizione delle azioni

non dovrà in alcun caso costituire una offerta al pubblico ai sensi del Regolamento Prospetto e del TUF.”

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente e invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione, per conto del Presidente.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 9.289.130 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti;

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

* * *

Do quindi lettura della proposta sul quarto argomento all'ordine del giorno, prima di aprire la discussione, precisandosi che verranno rilevati separatamente i voti espressi dalle Azioni A e dalle Azioni X nell'assemblea generale e i voti espressi dalle Azioni A e dalle Azioni X a valere quale rispettiva assemblea speciale ai sensi dell'art. 2376 c.c.

“L'Assemblea straordinaria,

- *udita l'esposizione,*
- *visto il testo dello Statuto Quotazione,*

delibera:

di approvare - subordinatamente all'approvazione da parte delle assemblee speciali delle Azioni A, delle Azioni B e delle Azioni X ai sensi dell'art. 2376 c.c. e all'effettivo inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su EGM - lo Statuto Quotazione, in forza del quale:

- *saranno adottati gli adeguamenti necessari per la Quotazione in relazione alla disciplina del Regolamento Emittenti EGM, come meglio descritto in narrativa;*
- *verrà modificato l'oggetto sociale, inserendo la possibilità di effettuare prestazioni di servizi a supporto di società ed enti partecipanti;*
- *tutte le Azioni A e tutte le Azioni B saranno convertite in Azioni Ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova Azione Ordinaria oggetto di Quotazione ogni n. 1 Azione A o n. 1 Azione B detenuta dai soci;*
- *la categoria di Azioni X sarà mantenuta, e ciascuna Azione X avrà i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali delle Azioni Ordinarie, fatto salvo il (i) privilegio patrimoniale sulle distribuzioni in misura pari al 25% (venticinque per cento) (in luogo dell'attuale 15% (quindici per cento)) dell'utile netto distribuito o delle riserve da utile fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2038 (duemilatrentotto), e (ii) diritto di nominare membri del consiglio di amministrazione così come previsto dall'art. 21.8 dello Statuto. Precisando che le Azioni X si convertiranno in azioni ordinarie alla data di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2038 (duemilatrentotto).”*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente e invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione, per conto del

Presidente.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

Assemblea straordinaria

- favorevoli: n. 9.289.130 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti;

Assemblea speciale Azioni A

- favorevoli: n. 9.279.130 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti;

Assemblea speciale Azioni X

- favorevoli: n. 10.000 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti;

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti da parte dell'assemblea straordinaria e delle assemblee speciali delle Azioni A e delle Azioni X, restando pertanto subordinatamente condizionata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale separata delle Azioni B.

* * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 15.37.

* * * * *

A richiesta del Presidente si allega al Presidente atto:

“A”: Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

“B”: Regolamento dei Warrant (bozza);

“C”: Regolamento del Piano (bozza);

“D”: Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

“E”: Parere di congruità del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;

“F”: Statuto Quotazione (la cui efficacia è subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale delle Azioni B ai sensi dell'art. 2376 c.c. e all'ammissione delle azioni ordinarie alle negoziazioni su EGM).

* * * * *

Copie e Trattamento dati personali.

Il Presidente ha preso atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,15 di questo giorno uno giugno duemilaventitre.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sei fogli ed occupa undici pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano

SPAZIO ANNULLATO


SOCIO	N. AZIONI	CATEGORIA	DELEGA A. / RAPPRESENTANTE LEGALE	COLLEGATO	ASSENTE	votazione 1	votazione 2	votazione 3	votazione 4	votazione 4 (generale)	votazione 4 (A)	votazione 4 (X)
MAIOR S.R.L.	3.000.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F	F	F	F	F	na
BANCA VALSABBINA SCPA	1.739.130	A	Hermes Bianchetti (delegato)	X		F	F	F	F	F	F	na
OMIR HOLDING SPA	1.200.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F	F	F	F	F	na
PUNZO	850.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F	F	F	F	F	na
MASSIMILIANO	800.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F	F	F	F	F	na
REDFISH CAPITAL S.P.A.	790.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F	F	F	F	F	na
GRIMALDI	500.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F	F	F	F	F	na
AMELIA	300.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F	F	F	F	F	na
EGLESIA SRL	300.000	A			X							na
BAZOLI	250.000	A			X							na
V.A.L.E. SOCIETA' SEMPLICE	200.000	A	Martino Liva (delegato)	X		F	F	F	F	F	F	na
UNOPUNTODODICI SRL	200.000	A	Roberto Marniga (delegato)	X		F	F	F	F	F	F	na
BAZOLI	93.480	A			X							na
FRANCESCA	86.957	A			X							na
ELENA	86.957	A			X							na
CHIARA	43.480	A			X							na
BAZOLI	43.480	A			X							na
GREGORIO	43.480	A			X							na
GITTI	43.480	A			X							na
REDFISH SRLS	8.300	X	Martino Liva (delegato)	X		F	F	F	F	F	na	F
CASTELLO DI FERNO SRL	1.700	X	Martino Liva (delegato)	X		F	F	F	F	F	na	F
TOTALE A (emesse)	10.000											
TOTALE X (presenti)	9.279.130											
TOTALE X (presenti)	10.000											

ORGANO AMMINISTRATIVO

COMPONENTE	COLLEGATO	ASSENTE
PAOLO PESCIETTO (PRESIDENTE)	X	
ANDREA ROSSOTTI (AMMINISTRATORE DELEGATO)	X	
LUIGI PACELLA GRIMALDI		X
FRANCESCA BAZOLI		X
ERNESTO PAQUILLO	X	

COLLEGIO SINDACALE

COMPONENTE	COLLEGATO	ASSENTE
FILIPPO CARAVATI (PRESIDENTE)	X	
CARLO BREGA	X	
DAVIDE GUERRA	X	



Allegato " A " all'atto
 in data 1-6-2023
 n. 10842/5533 rep.

SPAZIO ANNULLATO

REGOLAMENTO DEI

"Warrant RedFish LongTerm Capital S.p.A. 2023-2025"

ISIN [●]

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini in maiuscolo indicati di seguito hanno il significato qui attribuito:

"Azioni di Compendio" indica le massime n. 3.000.000 Azioni, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant;

"Azioni" indica le azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare;

"Azionisti" indica sia gli Azionisti in sede di Collocamento Privato sia i restanti azionisti della Società;

"Azionisti in sede di Collocamento Privato" indica gli azionisti della Società che detengono Azioni a seguito di sottoscrizione di tali azioni nell'ambito del Collocamento Privato o che abbiano acquistato le Azioni nell'ambito dell'esercizio dell'Opzione Greenshoe;

"Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A.;

"Collocamento Privato" indica il collocamento delle Azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria dell'Emittente del 31 maggio 2023; finalizzati alla costituzione del flottante minimo ai fini dell'ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan;

"Data di Inizio delle Negoziazioni" indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan;

"Dividendi Straordinari" indica le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei risultati di esercizio;

"Emittente" indica RedFish LongTerm Capital S.p.A., con sede in Milano, via Francesco Sforza, n. 14, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi con il numero di codice fiscale e P. IVA 11189680967;

"Euronext Growth Milan" o "EGM" indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana;

"Giorno di Borsa Aperta" indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana;

"Intermediario" indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata

di Monte Titoli;

“Monte Titoli” indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista;

“Opzione Greenshoe” indica l’opzione di acquisto concessa a MIT SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, al Prezzo di Offerta, di un numero massimo di Azioni pari a massimo il 10% delle Azioni oggetto dell’Offerta. Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su EGM;

“Opzione Over Allotment” indica l’opzione di prestito di massime n. [•] Azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa il 10% del numero di Azioni oggetto del Collocamento Privato, concessa da RFK S.p.A. a favore di MIT SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, ai fini di un eventuale over-allotment nell’ambito del Collocamento Privato.

“Periodi di Esercizio” indica, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo di Esercizio ovvero singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio e il Terzo Periodo;

“Prezzi di Esercizio” indica, complessivamente, il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio ovvero singolarmente, uno qualsiasi tra il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio ovvero il diverso valore stabilito ai sensi dell’Articolo 6;

“Prezzo di Offerta”: indica il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale a servizio della operazione di ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan, determinato dall’organo amministrativo della Società in data [•], in esecuzione della delibera dell’assemblea straordinaria del [•], pari a Euro [•], inclusivo di sovrapprezzo;

“Prezzo del Primo Periodo di Esercizio” indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio pari al Prezzo di Offerta maggiorato del 10%, ossia Euro [•];

“Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio” indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio pari al Prezzo del Primo Periodo di Esercizio maggiorato del 10% ossia Euro [•];

“Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio” indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio pari al prezzo del Secondo Periodo di Esercizio maggiorato del 10% ossia Euro [•];

“Primo Periodo di Esercizio” indica il periodo ricompreso tra il 9 ottobre 2023 e il 20 ottobre 2023 compresi.

“Regolamento” indica il presente Regolamento dei Warrant denominati *“Warrant RedFish LongTerm Capital S.p.A. 2023-2025”*.

“Secondo Periodo di Esercizio” indica il periodo ricompreso tra il 7 ottobre 2024 e il 18 ottobre 2024 compresi.

“Sottoscrittori del POC” indica i sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall’assemblea dei soci della Società del 29 aprile 2022 sottoscritto per Euro 2,99 milioni.

“Termine di Scadenza” indica il 17 ottobre 2025.

“Terzo Periodo di Esercizio” indica il periodo ricompreso tra il 6 ottobre 2025 e il 17 ottobre 2025 compresi.

“Warrant” indica i *warrant*, deliberati dall’assemblea dell’Emittente in data 31 maggio 2022, denominati “*Warrant RedFish LongTerm Capital S.p.A. 2023-2025*”.

2. Emissione dei Warrant

I Warrant saranno emessi in attuazione della delibera dell’assemblea dell’Emittente tenutasi in data 31 maggio 2023 e del consiglio di amministrazione dell’Emittente del [•] 2023 che hanno disposto, *inter alia*,

- l’emissione di massimi n. 6.000.000 Warrant da assegnare gratuitamente, nel rapporto di n. 1 (un) Warrant ogni n. 1 (una) Azioni a favore di (i) tutti coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell’ambito del Collocamento Privato, ivi incluse quelle sottoscritte in seguito all’esercizio dell’Opzione Over Allotment, e (ii) tutti i Sottoscrittori del POC, negoziabili su Euronext Growth Milan separatamente dalle Azioni a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni;
- l’aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo di Euro 6.000.000, compreso sovrapprezzo, a servizio dell’esercizio dei Warrant, mediante emissione di massime n. 3.000.000 Azioni di Compendio, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari di Warrant in ragione di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 2 (due) Warrant posseduti.
- In esecuzione della suddetta delibera, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, in data [•], ha stabilito l’emissione di n. 6.000.000 Warrant, da riservarsi all’esercizio di corrispondenti massime n. 3.000.000 Azioni di Compendio.

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6, i titolari dei Warrant avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 2 (due) Warrant presentati per l’esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all’Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio rispettivamente al

Prezzo del Primo Periodo Esercizio, al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'Euronext Growth Milan o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

Il consiglio di amministrazione dell'Emittente potrà, fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al successivo Articolo 5, a propria discrezione e previo tempestivo preavviso, stabilire dei periodi di sottoscrizione aggiuntivi della durata compresa tra 5 e 60 Giorni di Borsa Aperta ("Periodo di Esercizio Addizionale") durante il quale ai portatori dei Warrant sarà data la facoltà di esercitarli e di sottoscrivere le Azioni di Compendio al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente abbia deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Le richieste di esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio resteranno valide e assumeranno effetto dal primo giorno lavorativo successivo alla sospensione del Periodo di Esercizio.

6. Rettifiche in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con *warrant*, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex)

Nel quale:

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan;
- **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "*ex diritto*" dell'azione dell'Emittente registrati sull'Euronext Growth Milan;

- (b) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;
- (e) aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;
- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;

- (h) distribuzioni di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all'organo competente, unitamente all'operazione sul capitale che determina l'adeguamento stesso, per quanto necessario.

Per "Dividendi Straordinari" si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l'Emittente qualifica come addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi, con conseguente applicazione da parte di Borsa Italiana del coefficiente di rettifica (K) al corso dell'Azione.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio e/o il rapporto di esercizio con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) a (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (a) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (b) qualora l'Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio in tempo utile per poter partecipare all'assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
- (c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;
- (d) qualora il consiglio di amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di dividendi

straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;

- (e) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

8. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

9. Termini di Scadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

10. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

11. Ammissione alle negoziazioni


L'Emittente richiederà a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su Euronext Growth Milan.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

12. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Qualora un soggetto venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria avente a oggetto i Warrant, un numero di Warrant che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) dei Warrant in circolazione, tale soggetto avrà il diritto di acquistare i Warrant residui entro tre mesi dalla scadenza

A handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a large, hand-drawn circle, possibly representing a stamp or a mark.

del termine per l'accettazione dell'offerta ove abbia dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto. Il corrispettivo è determinato ai sensi di Statuto.


Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente e, fermo quanto previsto dalla delibera assembleare di emissione, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

A circular notary seal for Federico Motola, a Notary in Milan. The seal features a central emblem with a star and is surrounded by the text "LUCANO DI GIUGLIAMO NOTARIO IN MILANO" and "FEDERICO MOTOLA". To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

REGOLAMENTO DEL PIANO DI STOCK OPTION DI REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.

Il presente regolamento (di seguito il "Regolamento") definisce, in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci di RedFish LongTerm Capital S.p.A. assunta in data 31 maggio 2023 (di seguito la "Società") i termini, le condizioni e i criteri di attuazione del piano di *stock option* (di seguito il "Piano") rivolto ai Beneficiari (come di seguito definiti).

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento i termini e le espressioni di seguito elencati, riportati con lettera iniziale maiuscola, hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi ed i termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa:

- 1.1 "Aumento di Capitale a Servizio": indica l'aumento di capitale della Società, scindibile, a servizio del Piano per massimi Euro 4.000.000 (quattromilioni/00), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, riservato in sottoscrizione ai Beneficiari da liberarsi, di volta in volta mediante emissione delle relative Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni Maturate da parte dei Beneficiari.
- 1.2 "Aventi Causa": indica gli eredi, legittimi e/o testamentari di ciascun Beneficiario.
- 1.3 "Azioni" o "Azioni Ordinarie": indica un numero massimo di 2.000.000 (duemilioni) di azioni ordinarie della Società ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A., che alla data della Comunicazione d'Esercizio, siano già detenute dalla Società ovvero saranno rivenienti, di volta in volta, dall'Aumento di Capitale a Servizio.
- 1.4 "Beneficiari": indica i seguenti soggetti, individuati a insindacabile e discrezionale giudizio del Consiglio di Amministrazione: gli amministratori esecutivi e non esecutivi, manager e collaboratori, ovvero i soggetti che ricoprano o svolgano ruoli o funzioni rilevanti all'interno della, o per la, Società, o per altra società che presta servizi di consulenza continuativa alla Società, o che svolgano un'attività strategica a favore della Società in un'ottica di creazione di valore; per i quali si giustifichi un'azione che ne rafforzi la fidelizzazione.
- 1.5 "Comunicazione d'Esercizio": indica la comunicazione con cui ciascun Beneficiario comunica alla Società la sua volontà di esercitare le Opzioni Maturate.
- 1.6 "Condizione di Esercizio": indica il presupposto che, alla Data di Maturazione, il Beneficiario sia ancora legato alla Società da un Rapporto o che a tale data rivesta l'incarico di amministratore esecutivo.
- 1.7 "Data di Maturazione": indica il primo giorno immediatamente successivo al Periodo di Maturazione.
- 1.8 "Consiglio di Amministrazione": indica il consiglio di amministrazione *pro tempore* della Società.
- 1.9 "Evento di Bad Leaver": ha il significato allo stesso attribuito al successivo paragrafo 9.3.
- 1.10 "Evento di Good Leaver": ha il significato allo stesso attribuito al successivo paragrafo 9.1.
- 1.11 "Evento di Liquidazione": indica (i) qualsiasi Trasferimento di Azioni o di altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale della Società all'esito del quale l'acquirente acquisti il controllo della Società ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, c. c.; (ii) distribuzione di Proventi successiva a qualsiasi Trasferimento dell'intero o di una parte sostanziale del patrimonio della Società; (iii) qualsiasi distribuzione di dividendi, di riserve disponibili, o di rimborsi ai soci in caso di riduzione volontaria del capitale sociale della Società; (iv) distribuzione di Proventi successiva a qualsiasi liquidazione, fallimento o scioglimento per altre procedure concorsuali della Società; (v) cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo diverso dalle dimissioni volontarie o dalla revoca per giusta causa, della maggioranza degli amministratori della Società in carica alla data di approvazione del Piano; (vi) revoca senza giusta

causa, ad egli imputabile, del presidente e/o dell'amministratore delegato della Società in carica alla data di approvazione del Piano.

- 1.12 **"Giusta Causa"**: indica il verificarsi di atti, fatti, omissioni o eventi integranti la giusta causa ai sensi della normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 2119 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2383 c.c., il giustificato motivo di cui all'art. 3 della L. 604/1966 ovvero qualsiasi fatto (integrante o meno un inadempimento) che determini una lesione del rapporto fiduciario con la Società.
- 1.13 **"Lettera di Assegnazione"**: indica la lettera inviata dalla Società a ciascun Beneficiario unitamente al Regolamento, nella quale sono indicati (i) l'avvenuta attribuzione delle Opzioni Attribuite, (ii) il numero di Opzioni Attribuite, (iii) il numero di Azioni sottoscrivibili e/o acquistabili dal Beneficiario mediante esercizio delle Opzioni e (iv) il Prezzo di Esercizio.
- 1.14 **"Opzione Attribuita"**: indica un'Opzione di titolarità del Beneficiario fino ad un massimo di n. 2.000.000 (duemilioni) di Opzioni Attribuite.
- 1.15 **"Opzioni Maturate"**: indica le Opzioni per le quali la Condizione di Esercizio sussiste e, essendo decorso il Periodo di Maturazione, il Beneficiario ha maturato il diritto di esercizio e il conseguente diritto di sottoscrivere e/o acquistare n. 1 (una) azione ordinaria della Società per ogni Opzione Maturata, previo pagamento del Prezzo di Esercizio per ciascuna Opzione Maturata.
- 1.16 **"Opzioni"**: indica le opzioni previste nel Piano, gratuite e non trasferibili *inter vivos*, ciascuna attributiva del diritto di ciascun Beneficiario di sottoscrivere e/o acquistare, al Prezzo di Esercizio, n. [1 (una)] azione ordinaria della Società per ogni Opzione Maturata ai termini ed alle condizioni previsti nel Regolamento, nel Piano e nella relativa Lettera di Assegnazione.
- 1.17 **"Periodo di Esercizio"**: indica il periodo successivo alla data di comunicazione al Beneficiario di cui al paragrafo 8.3 (i) che segue, entro i quali le Opzioni Maturate potranno essere esercitate.
- 1.18 **"Periodo di Maturazione"**: indica, alternativamente, il Periodo di Maturazione Tranche 1A, il Periodo di Maturazione Tranche 1B, o il Periodo di Maturazione Tranche 2.
- 1.19 **"Periodo di Maturazione Tranche 1A"**: indica il periodo di 24 mesi dalla data in cui la Società ha ricevuto l'accettazione da parte del Beneficiario della Lettera di Assegnazione.
- 1.20 **"Periodo di Maturazione Tranche 1B"**: indica il periodo di 48 mesi dalla data in cui la Società ha ricevuto l'accettazione da parte del Beneficiario della Lettera di Assegnazione.
- 1.21 **"Periodo di Maturazione Tranche 2"**: indica il periodo di 12 mesi dalla data in cui la Società ha ricevuto l'accettazione da parte del Beneficiario della Lettera di Assegnazione.
- 1.22 **"Piano"**: indica il piano di stock option disciplinato dal presente Regolamento, a servizio del quale è posto l'Aumento di Capitale a Servizio.
- 1.23 **"Prezzo di Esercizio"**: indica, alternativamente, il Prezzo di Esercizio Tranche 1 o il Prezzo di Esercizio Tranche 2.
- 1.24 **"Prezzo di Esercizio Tranche 1"**: indica il prezzo da versare alla Società per sottoscrivere e/o acquistare n.1 (una) Azione per ogni Opzione Maturata, pari al Prezzo di IPO, come indicato nella Lettera di Assegnazione.
- 1.25 **"Prezzo di Esercizio Tranche 2"**: indica il prezzo da versare alla Società per sottoscrivere e/o acquistare n.1 (una) Azione per ogni Opzione Maturata, pari al maggiore tra (i) il Prezzo di IPO, (ii) alla media

aritmetica dei prezzi ufficiali di mercato nei 3 mesi precedenti al periodo di assegnazione da cui decorre il Periodo di Maturazione.

- 1.26 **"Prezzo di IPO"** è uguale a Euro [•].
- 1.27 **"Proventi"**: indica le somme di qualsiasi tipo derivanti da un Evento di Liquidazione, da distribuire ai soci della Società in conformità agli accordi in essere tra gli stessi, incluse anche le somme pagate ai soci a titolo di restituzione di finanziamenti soci infruttiferi.
- 1.28 **"Rapporto"**: indica relativamente a ciascun Beneficiario, a seconda del caso, qualsiasi rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) o di collaborazione (anche coordinata e continuativa), ovvero di amministrazione esecutiva in essere con la Società, o con altra società che presta servizi di consulenza continuativa alla Società, alla data di accettazione della Lettera di Assegnazione.
- 1.29 **"Regolamento"**: indica il presente regolamento, avente ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano.
- 1.30 **"Società"**: indica RedFish LongTerm Capital S.p.A., con sede legale in Milano (MI), iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, P.IVA e C.F. 11189680967, REA MI – 2585693, le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Milan.
- 1.31 **"Tranche 1"** indica la somma tra la Tranche 1° e la Tranche 1B.
- 1.32 **"Tranche 1A"** indica una tranche di Opzioni pari a n. 750.000.
- 1.33 **"Tranche 1B"** indica una tranche di Opzioni pari a n. 750.000.
- 1.34 **"Tranche 2"** indica una tranche di Opzioni pari a n. 500.000.
- 1.35 **"Trasferimento"**: indica qualsiasi trasferimento o atto di disposizione che abbia ad oggetto le Azioni o i diritti inerenti alle Azioni, verso corrispettivo o meno, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tale trasferimento (sia cioè che esso avvenga, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per il tramite di vendita, scambio di partecipazioni, permuta, donazione, acquisto a titolo di successione universale o particolare *mortis causa*, acquisto a seguito di modifica del regime legale dei beni dei coniugi, fusione o scissione, e in genere ogni altro atto che consegua l'effetto predetto, sia a titolo oneroso che gratuito. Il verbo "Trasferire" avrà un significato coerente a quello di Trasferimento.

2. FINALITÀ DEL PIANO

2.1 Il Piano è finalizzato a:

- 2.1.1 garantire il pieno allineamento degli interessi dei Beneficiari agli interessi dei soci della Società;
- 2.1.2 favorire la fidelizzazione e supportare la *retention* dei Beneficiari, in considerazione delle posizioni strategicamente rilevanti ricoperte da ciascuno di essi nella Società;
- 2.1.3 rendere i Beneficiari partecipi dei risultati e della creazione di valore della Società;
- 2.1.4 orientare i Beneficiari verso strategie aventi ad oggetto il perseguimento di risultati di medio lungo termine.

3. OGGETTO DEL PIANO

- 3.1 Il Piano ha ad oggetto l'assegnazione gratuita, da parte della Società ai Beneficiari, di Opzioni attributive del diritto di sottoscrivere e/o acquistare n. 1 (una) Azione per ogni Opzione Maturata ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento.

3.2 Fintanto che le Opzioni non siano state esercitate (se del caso parzialmente) con conseguente sottoscrizione e/o acquisto da parte di ciascun Beneficiario delle Azioni, a quest'ultimo non spetterà alcun diritto patrimoniale, amministrativo, di controllo e/o di informazione nei confronti della Società collegato all'Opzione. Pertanto, ed in via esemplificativa, il Piano non limiterà il diritto della Società e/o del Consiglio di Amministrazione di aumentare e/o ridurre a propria discrezione il capitale sociale della Società e/o di approvare, adottare e dare esecuzione ad altri piani di stock option riservati ad altre categorie di destinatari o in ogni caso di disporre l'attribuzione di azioni della Società, anche tramite aumenti di capitale, e/o di emettere obbligazioni convertibili, ove consentito dalla legge, o altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di conversione in azioni della Società, fermo restando l'adozione delle modificazioni e integrazioni al Regolamento e/o al Piano e/o alle Opzioni, ivi incluso il relativo numero, necessarie o opportune per mantenere invariati i contenuti sostanziali ed economici del Piano. In tali casi il singolo Beneficiario non potrà vantare nei confronti della Società e/o dei soci, in via esemplificativa, diritti di opzione in relazione agli aumenti di capitale, alle obbligazioni convertibili o agli strumenti finanziari, né diritti di rimborso o di percepire utili o riserve della Società.

4. NATURA E CARATTERISTICHE DELLE OPZIONI

4.1 Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari di Opzioni Attribuite a titolo gratuito. I Beneficiari non saranno pertanto tenuti a pagare alcun corrispettivo alla Società per la loro assegnazione.

4.2 L'esercizio delle Opzioni è soggetto al pagamento del Prezzo di Esercizio di ciascuna tranche previsto al successivo articolo 7.

4.3 Il Beneficiario che, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione della Condizione di Esercizio, avrà esercitato l'Opzione e pagato il relativo Prezzo di Esercizio avrà diritto di ricevere 1 (una) Azione per ogni n.1 (una) Opzione Maturata esercitata, alle condizioni e nei termini stabiliti nel Piano e nel presente Regolamento.

4.4 Le Opzioni Maturate attribuiranno a ciascun Beneficiario il diritto di sottoscrivere e/o acquistare, con le modalità e i termini di cui al successivo articolo 8, le relative Azioni al Prezzo di Esercizio.

4.5 Le Opzioni saranno attribuite a ciascun Beneficiario a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo né potranno essere concesse in pegno o in garanzia, senza pregiudizio per la loro trasmissione *mortis causa* agli Aveni Causa.

4.6 Non possono essere compiuti da parte del singolo Beneficiario atti dispositivi sulle Opzioni Attribuite qualunque ne sia la forma. La violazione di tale divieto comporta l'immediata ed automatica estinzione delle Opzioni Attribuite senza alcun diritto di indennizzo o risarcimento di sorta a favore del singolo Beneficiario.

5. ASSEGNAZIONE DELLE OPZIONI E ADESIONE AL PIANO

5.1 Le Opzioni sono assegnate esclusivamente ai Beneficiari di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 Ai fini dell'assegnazione delle Opzioni, l'Assemblea ha conferito espressamente al Consiglio di Amministrazione, ovvero ad un soggetto dallo stesso delegato nei limiti della legge, ogni potere necessario o opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano. In particolare, il Consiglio di Amministrazione o un suo delegato, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà (i) modificare e/o integrare il Regolamento, (ii) individuare i Beneficiari a cui intende assegnare le Opzioni, (iii) determinare il quantitativo di Opzioni da attribuire a ciascun Beneficiario, (iv) modificare il Prezzo di Esercizio di ciascuna tranche che non potrà comunque essere inferiore a Euro [●] salvo quanto previsto ai sensi del successivo art. 11.1, (v) verifica la sussistenza della Condizione d'Esercizio ed indicare il

numero di Azioni, (vi) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano, nonché (vii) compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo.

5.3 Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad inviare ai Beneficiari, individuati di volta in volta, la Lettera di Assegnazione, alla quale sarà allegata una copia del presente Regolamento, che ciascun Beneficiario dovrà restituire debitamente firmata, anche in segno di integrale accettazione del Regolamento stesso.

5.4 La sottoscrizione per accettazione e la consegna alla Società da parte di ciascun Beneficiario della Lettera di Assegnazione entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della stessa, costituirà ad ogni effetto del presente Regolamento piena accettazione dei termini della Lettera di Assegnazione nonché di tutte le disposizioni, condizioni e termini del Piano e, per l'effetto, le Opzioni si intenderanno Opzioni Attribuite ai fini del presente Regolamento con decorrenza dalla data in cui la Società avrà ricevuto l'accettazione da parte del Beneficiario della Lettera di Assegnazione.

6. **MATURAZIONE DELLE OPZIONI**

6.1 Fermo restando quanto previsto ai successivi Articoli 9 e 10, il diritto del Beneficiario di esercitare le Opzioni Attribuite è condizionato alla sussistenza della Condizione di Esercizio, da verificare a cura del Consiglio di Amministrazione. Alla Data di Maturazione, previa verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza della Condizione di Esercizio, le Opzioni Attribuite si considereranno Opzioni Mature e il Beneficiario potrà esercitarle nei termini e nei modi previsti dal successivo articolo 8 e alle condizioni di cui al presente Regolamento.

7. **PREZZO DI ESERCIZIO**

7.1 Il Prezzo di Esercizio Tranche 1, con riferimento a ciascuna Opzione Attribuita, da versare alla Società per sottoscrivere e/o acquistare le relative Azioni, è pari al Prezzo IPO.

7.2 Il Prezzo di Esercizio Tranche 2, con riferimento a ciascuna Opzione Attribuita, da versare alla Società per sottoscrivere e/o acquistare le relative Azioni, è pari al maggiore tra (i) il prezzo di IPO, (ii) alla media aritmetica dei prezzi ufficiali di mercato nei 3 mesi precedenti al periodo di assegnazione da cui decorre il Periodo di Maturazione.

8. **DATA E TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI**

8.1 Decorso il Periodo di Maturazione, subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione della sussistenza della Condizione di Esercizio, le Opzioni Attribuite matureranno così divenendo Opzioni Mature (la "Data di Maturazione").

8.2 Fermo restando quanto previsto nella Lettera di Assegnazione e nella comunicazione di cui al successivo paragrafo 8.3 (i) nonché a quanto previsto nei successivi Articoli 9 e 10, l'esercizio delle Opzioni Mature sarà consentito esclusivamente entro e non oltre 3 mesi dal giorno immediatamente successivo allo scadere, alternativamente, del Periodo di Maturazione Tranche 1A, del Periodo di Maturazione Tranche 1B, o del Periodo di Maturazione Tranche 2 (il "Periodo di Esercizio"). L'esercizio delle Opzioni Mature potrà riguardare l'interezza delle Opzioni Mature, ovvero anche soltanto una parte delle stesse, a discrezione del Beneficiario.

8.3 Ai fini dell'esercizio delle Opzioni Mature:

- (i) la Società farà pervenire a ciascun Beneficiario, alla scadenza del Periodo di Maturazione, una comunicazione indicando: (a) la positiva verifica della sussistenza della Condizione d'Esercizio;

(b) il decorrere del Periodo di Esercizio e le eventuali finestre temporali entro cui esercitare le Opzioni Maturate; (c) il numero delle Azioni sottoscrivibili e/o acquistabili tramite l'esercizio delle Opzioni Maturate, e (d) il relativo Prezzo di Esercizio;

- (ii) entro l'ultimo giorno del Periodo di Esercizio, il Beneficiario dovrà confermare per iscritto l'intenzione di esercitare le Opzioni Maturate indicando anche le relative finestre temporali e versare il Prezzo di Esercizio (la "Comunicazione d'Esercizio");
- (iii) il Beneficiario avrà facoltà di esercitare le Opzioni Maturate in una o più volte fino ad esaurimento delle stesse nel Periodo di Esercizio.

8.4 L'esercizio da parte del singolo Beneficiario delle Opzioni Maturate determina la sottoscrizione e/o l'acquisto di tutta o parte, a seconda dei casi, delle relative Azioni.

La sottoscrizione e/o l'acquisto di tutte o parte delle Azioni a seguito dell'esercizio delle Opzioni Maturate è sospensivamente condizionata all'effettivo pagamento del relativo Prezzo di Esercizio a favore della Società fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 9. Nel caso in cui tale pagamento non intervenga entro il Periodo di Esercizio, le Opzioni Maturate per cui non è stato versato il relativo Prezzo di Esercizio si considereranno come non esercitate.

9. DISCIPLINA APPLICABILE AL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CIRCOSTANZE – EVENTI DI GOOD LEAVER E DI BAD LEAVER

9.1 Costituisce "Evento di Good Leaver" il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- (i) dimissioni a seguito di grave inadempimento della Società alle obbligazioni derivanti dal Rapporto (come, ad esempio, mancata corresponsione degli emolumenti dovuti);
- (ii) rinuncia, in tutto o in parte, alle deleghe eventualmente conferite – anche come procuratori della Società – per ragioni che siano dovute a (i) gravi motivi di salute, di carattere fisico o mentale, o infortunio che comportino l'impossibilità di adempiere regolarmente ai propri doveri derivanti dalla predetta carica protrattasi per 6 mesi consecutivi ovvero per un periodo di 6 (sei) mesi nell'arco di 12 (dodici) mesi di calendario; (ii) morte o grave invalidità permanente che comporti l'impossibilità di adempiere regolarmente ai propri doveri derivanti dalla predetta carica;
- (iii) revoca in tutto o in parte delle deleghe eventualmente conferite, anche come procuratori della Società;
- (iv) recesso senza Giusta Causa da parte della Società dal Rapporto in essere con il Beneficiario;
- (v) mancata rinomina o mancato rinnovo del Rapporto senza Giusta Causa;
- (vi) decesso, ovvero gravi motivi di salute, di carattere fisico o mentale, o infortunio che comportino l'impossibilità di adempiere regolarmente ai propri doveri per 6 mesi consecutivi ovvero per un periodo di 6 mesi nell'arco di 12 mesi di calendario (da accertarsi da parte di un medico selezionato dalla Società) o invalidità permanente del Beneficiario che non permetta il proseguimento del Rapporto con la Società.

9.2 Qualora si verifichi un Evento di Good Leaver il Beneficiario (o Suoi aventi causa):

- (i) manterrà il diritto di esercitare, conformemente al Regolamento, le Opzioni Attribuite che siano già divenute Opzioni Maturate alla data in cui si è verificato l'Evento di Good Leaver;

(ii) decadrà immediatamente ed irrevocabilmente dal diritto di esercitare le Opzioni Attribuite che non siano ancora divenute Opzioni Maturate alla data in cui si è verificato l'Evento di Good Leaver.

9.3 Costituisce "Evento di Bad Leaver" l'interruzione del Rapporto per qualunque causa diversa da quelle di cui al precedente articolo 9.1. In via esemplificativa costituisce Evento di Bad Leaver il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- (i) licenziamento per Giusta Causa del Beneficiario;
- (ii) recesso per Giusta Causa della Società dal Rapporto in essere con il Beneficiario;
- (iii) violazione della legge professionale di riferimento ove applicabile.
- (iv) mancata rinomina o mancato rinnovo del Rapporto per Giusta Causa;
- (v) dimissioni o recesso del Beneficiario dal Rapporto (per motivi diversi da quelli indicati all'articolo 9.1);
- (vi) grave inadempimento del Beneficiario alle obbligazioni derivanti dal Rapporto;
- (vii) presentazione nei confronti del Beneficiario di una richiesta di rinvio a giudizio ex articolo 416 c.p.p.;
- (viii) il compimento, da parte del Beneficiario, direttamente e/o indirettamente, di atti in concorrenza con la Società e/o di storno di dipendenti e/o di clientela;
- (ix) rivelazione, da parte del Beneficiario, di segreti commerciali ex articolo 98 del D. Lgs. 30/2015 della Società.

9.4 Qualora si verifichi un Evento di Bad Leaver in relazione al Beneficiario, quest'ultimo decadrà immediatamente dal diritto di esercitare le Opzioni Attribuite non ancora esercitate dal Beneficiario alla data in cui si è verificato l'Evento di Bad Leaver.

9.5 Il Beneficiario (ovvero, nell'ipotesi di morte del Beneficiario, i suoi Aventi Causa) non avrà diritto alcuno ad essere indennizzato e/o risarcito dalla Società a qualsivoglia titolo e per qualsivoglia ragione in relazione alla decadenza del diritto di esercitare le Opzioni ai sensi di quanto precede.

9.6 A fronte di Opzioni Attribuite che divenissero non più esercitabili dai relativi Beneficiari, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà valutare di assegnare le Opzioni corrispondenti a nuovi Beneficiari.

9.7 Nel caso di aspettativa non retribuita, il Beneficiario manterrà i diritti attribuiti dal Piano, a condizione che l'attività lavorativa venga ripresa secondo quanto previsto nell'accordo disciplinante l'aspettativa.

9.8 A fronte della cessazione del Rapporto per effetto del riconoscimento del trattamento pensionistico di invalidità, il Beneficiario avrà diritto di esercitare tutte le Opzioni Maturate entro il termine di decadenza di un anno dall'interruzione del Rapporto. Le Opzioni non esercitate entro i termini sopra indicati si dovranno considerare a tutti gli effetti estinte.

10. ACCELERAZIONE

10.1 In deroga a quanto previsto al paragrafo 6.1, nel caso in cui intervenga un Evento di Liquidazione, i Beneficiari o i loro Aventi Causa potranno esercitare in via anticipata rispetto al Periodo di Esercizio la totalità delle Opzioni Attribuite in via integrale, ovvero anche parziale, a discrezione del Beneficiario.

10.2 Per mero chiarimento, si precisa che, i Beneficiari in relazione ai quali si sia verificato un Evento di Bad Leaver non potranno esercitare in via anticipata neppure parte delle proprie Opzioni Attribuite, mentre i Beneficiari in relazione ai quali si sia verificato un Evento di Good Leaver potranno esercitare le di Opzioni Attribuite.

10.3 Al fine di consentire l'esercizio delle Opzioni Attribuite, il Consiglio di Amministrazione dovrà dare tempestiva comunicazione scritta ai Beneficiari del verificarsi dell'Evento di Liquidazione.

11. ADEGUAMENTI DEL PIANO

11.1 In caso di distribuzione di dividendi (ordinari o straordinari), trasformazione, fusione o scissione della Società, conferimento di (rami di) azienda, aumenti di capitale gratuiti o a pagamento, modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle finalità del Piano, il Consiglio di Amministrazione adotterà tutte le opportune deliberazioni relative alle modifiche al Piano – ivi incluso l'eventuale modifica del Prezzo di Esercizio – che siano necessarie e opportune a preservare il valore delle Opzioni assegnate a ciascun Beneficiario così come originariamente inteso dalla Società e dai singoli Beneficiari nonché a mantenere invariati i contenuti sostanziali ed economici del Piano. Il Consiglio di Amministrazione comunicherà tempestivamente a ciascun Beneficiario le modifiche apportate al Piano e/o al presente Regolamento in conformità dei principi di cui al presente paragrafo 11.1, senza diritto alcuno di qualsivoglia Beneficiario ad essere indennizzato e/o risarcito in ragione di quanto precede.

12. COSTI E GESTIONE DEL PIANO

12.1 I costi relativi all'implementazione ed alla gestione del Piano rimarranno a carico della Società. Le imposte ed i contributi eventualmente dovuti a fronte dell'attribuzione/assegnazione delle Opzioni nonché dell'assegnazione, del possesso e della cessione delle Azioni saranno a carico di ciascun Beneficiario.

12.2 Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo 12 del presente Regolamento, i costi relativi all'implementazione ed alla gestione del Piano rimarranno a carico della Società. Le imposte ed i contributi eventualmente dovuti a fronte dei seguenti eventi saranno a carico del Beneficiario:

- attribuzione delle Opzioni;
- assegnazione delle Azioni;
- possesso delle Azioni;
- cessione delle Azioni.

12.3 L'amministrazione del Piano sarà curata dalla Società ovvero da una società fiduciaria (di seguito, la "Fiduciaria") che opererà su specifico mandato della Società e che si dovrà attenere alle disposizioni del presente Regolamento ad essa applicabili. A fronte di ciò:

12.3.1 il Beneficiario, secondo le condizioni ed i termini previsti, dovrà comunicare anche alla Fiduciaria per iscritto la volontà di esercitare le Opzioni Maturate fornendo, altresì, la provvista utile per la sottoscrizione delle Azioni direttamente ovvero per il tramite di un istituto di credito;

12.3.2 il Beneficiario dovrà sopportare solo i costi connessi alla gestione fiduciaria successivi all'Esercizio delle Opzioni.

13. EFFETTI SUL RAPPORTO

13.1 La partecipazione del Beneficiario al Piano è volontaria e non costituisce, né fa sorgere in capo al Beneficiario, alcun vincolo in termini di stabilità del Rapporto, ovvero alcun diritto o aspettativa o pretesa di qualsivoglia natura, anche futura, ivi incluse aspettative di natura economica, in relazione, od in connessione, direttamente o indirettamente, al Rapporto. Detti Rapporti continueranno, pertanto, ad essere regolati dalle leggi e dai contratti vigenti.

14. COMUNICAZIONI E NOTIFICHE


14.1 Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del Regolamento dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà validamente ed efficacemente eseguita al ricevimento della stessa, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1335 cod. civ., se effettuata per lettera, e-mail o fax, sempreché sia indirizzata come segue:

- se alla Società: redfish.longterm.capital@pec.dirittoitalia.it.
- se ai Beneficiari, agli indirizzi indicati nella Lettera di Assegnazione, o al diverso indirizzo che potrà essere comunicato per iscritto, nelle medesime forme, da una Parte all'altra.

15. LEGGE E FORO ESCLUSIVO

15.1 Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in base alla stessa.

15.2 Qualsiasi controversia relativa al presente Regolamento è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.



SPAZIO ANNULLATO


Allegato " D " all'atto
in data 1-6-2023
n. 20862/5533 rep.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 2441 COMMA 6 DEL CODICE CIVILE**

REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.

Consiglio di Amministrazione

16 maggio 2023



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A. IN MERITO ALLA PROPOSTA DI: (i) AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN DENARO E IN VIA SCINDIBILE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO, COMPRESIVO DI EVENTUALE SOVRAPPREZZO, PARI A MASSIMI EURO 6.000.000,00, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 4.000.000 AZIONI ORDINARIE, CONDIZIONATO AL RILASCIO DA PARTE DI BORSA ITALIANA S.P.A. DEL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ SU EURONEXT GROWTH MILAN, SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONI ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A., DA OFFRIRSI IN SOTTOSCRIZIONE AGLI INVESTITORI QUALIFICATI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. E), DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 DEL 14 GIUGNO 2017; (ii) PROPOSTA DI EMISSIONE DEI "WARRANT REDFISH LONGTERM CAPITAL 2023-2025", DI NUOVA ISTITUZIONE, DA ASSEGNARE GRATUITAMENTE (i) AI SOTTOSCRITTORI DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, E (ii) AI SOTTOSCRITTORI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE DELIBERATO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 29 APRILE 2022; APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO; AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO PER MASSIMI NOMINALI EURO 3.300.000 MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 3.000.000 AZIONI ORDINARIE A SERVIZIO DELL'ESERCIZIO DEI MEDESIMI WARRANT; MODIFICAZIONI STATUTARIE CONSEGUENTI; E (iii) AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN DENARO E IN VIA SCINDIBILE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO, COMPRESIVO DI EVENTUALE SOVRAPPREZZO, PARI A MASSIMI EURO 4.000.000, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE, MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 2.000.000 AZIONI ORDINARIE, A SERVIZIO DI UN PIANO DI STOCK OPTION DELLA SOCIETÀ. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Assemblea in sede straordinaria degli azionisti del 31 maggio 2023

Signori Azionisti,

nella riunione del 16 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre alla Vostra attenzione, *inter alia*, i seguenti punti all'ordine del giorno:

- *aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 6.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 4.000.000 azioni ordinarie, condizionato al rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., da offrirsi in sottoscrizione agli investitori qualificati di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017. Delibere inerenti e conseguenti;*
- *proposta di emissione dei "Warrant RedFish LongTerm Capital 2023-2025", di nuova istituzione, da assegnare gratuitamente (i) ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al precedente punto all'ordine del giorno, e (ii) ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall'Assemblea dei soci in data 29 aprile 2022; approvazione del relativo regolamento; aumento di capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro 3.300.000 mediante emissione di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie a servizio dell'esercizio dei medesimi warrant; modificazioni statutarie conseguenti;*
- *aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 4.000.000, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, a servizio di un piano di stock option della Società. Delibere inerenti e conseguenti.*

In conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma sesto, c.c., la presente relazione ha come obiettivo quello di illustrarVi le ragioni delle menzionate proposte di aumento di capitale e della relativa esclusione del diritto di opzione.

1. **Aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 6.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 4.000.000 azioni ordinarie, condizionato al rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., da offrirsi in sottoscrizione agli investitori qualificati di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017. Delibere inerenti e conseguenti.**


Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di prevedere un aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 6.000.000, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 4.000.000 azioni ordinarie, finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società (rispettivamente, le "Azioni Ordinarie" e la "Quotazione") su Euronext Growth Milan ("EGM"), sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), da offrirsi in sottoscrizione agli investitori qualificati di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 ("Investitori Qualificati").

L'emissione di Azioni Ordinarie a servizio della Quotazione costituisce un'operazione funzionale a un miglioramento delle capacità di sviluppo dell'Emittente e alla crescita della propria immagine e visibilità e consentirà all'Emittente di ottenere nuove risorse finanziarie utili, *inter alia*, a sostenere un'adeguata politica di investimento.

L'esclusione del diritto di opzione è giustificata dall'esigenza di creazione del flottante minimo funzionale a garantire la sufficiente diffusione delle Azioni Ordinarie ai fini dell'ammissione a Quotazione, che è ritenuta dall'organo amministrativo lo strumento più opportuno a un miglioramento delle capacità di sviluppo dell'Emittente e alla crescita della propria immagine e visibilità, consentendo inoltre di ottenere nuove risorse finanziarie utili, *inter alia*, a sostenere un'adeguata politica di investimento.

Inoltre, in conformità alla prassi di mercato per analoghe operazioni di quotazione e ove ne ricorrano le condizioni, potrebbe essere previsto che l'azionista RFK S.p.A. conceda a MIT SIM S.p.A., Global Coordinator, un'opzione avente a oggetto il prestito di Azioni Ordinarie fino a un ammontare massimo corrispondente a una quota pari a massimo il 10% del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, ai fini di un'eventuale stabilizzazione ("Over Allotment") nell'ambito dell'Offerta. Tale opzione Over Allotment potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro i 30 giorni successivi dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie su EGM. L'obbligazione di restituzione di predette Azioni Ordinarie, eventualmente prese in prestito sulla base dell'opzione Over Allotment, sarà adempiuta nei confronti di RFK S.p.A. attraverso (i) l'esercizio, anche parziale, dell'Opzione Greenshoe, di cui infra, e/o (ii) la consegna di Azioni Ordinarie eventualmente acquistate sul mercato nell'ambito dell'attività di stabilizzazione, sino a concorrenza della totalità delle Azioni Ordinarie prese in prestito. Inoltre, la Società ha concesso al Global Coordinator un'opzione di sottoscrizione di un massimo di Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale Offerta pari a circa il 10% del numero di Azioni Ordinarie oggetto del Collocamento, allo scopo di coprire l'obbligo di restituzione riveniente dall'eventuale opzione di Over Allotment e dell'attività di stabilizzazione (l'"Opzione Greenshoe"). Tale Opzione Greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie su EGM.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di deliberare un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 6.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione mediante emissione di massime n. 4.000.000 nuove Azioni Ordinarie, precisandosi che tale importo massimo include anche l'importo massimo pari a circa il 10% dell'Offerta a servizio dell'Opzione Greenshoe.



Il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione, un aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 6.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 4.000.000 azioni ordinarie, a servizio della Quotazione e condizionato al rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., da offrirsi in sottoscrizione agli investitori qualificati di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017.

Per quanto riguarda il prezzo di emissione delle Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di delegare il medesimo Consiglio di Amministrazione a determinare l'esatto prezzo di emissione, con indicazione del relativo sovrapprezzo, nonché l'esatto numero di Azioni Ordinarie da emettere, tenuto conto anche delle condizioni del mercato nazionale ed internazionale in prossimità dell'Offerta, nonché della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse pervenute dagli investitori, fermo restando che il valore minimo non potrà essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., tenuto conto del valore unitario per azione risultante dal patrimonio netto della Società e, comunque, non inferiore ad ogni limite disposto da disposizioni normative e regolamentari applicabili.

In particolare, alla data del 31 dicembre 2022 (data dell'ultima situazione patrimoniale regolarmente approvata dalla Società), il patrimonio netto della Società risultava pari a Euro 16.460.447,00 e le azioni emesse pari a n. 14.463.165; pertanto, il rapporto tra il patrimonio netto e il numero di azioni è pari a Euro 1,14.

2. *Proposta di emissione dei "Warrant RedFish LongTerm Capital 2023-2025", di nuova istituzione, da assegnare gratuitamente (i) ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al precedente punto all'ordine del giorno, e (ii) ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall'Assemblea dei soci in data 29 aprile 2022; approvazione del relativo regolamento; aumento di capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro 3.300.000 mediante emissione di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie a servizio dell'esercizio dei medesimi warrant; modificazioni statutarie conseguenti.*

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di prevedere un aumento di capitale destinato all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori di *warrant* (i "**Warrant**") da emettersi ed assegnarsi gratuitamente a favore dei (i) sottoscrittori delle Azioni Ordinarie nell'ambito dell'aumento di capitale relativo all'offerta di cui al precedente punto all'ordine del giorno, e (ii) sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall'Assemblea dei soci della Società in data 29 aprile 2022 di ammontare pari a Euro 2,99 milioni (i "**Beneficiari**").

Al pari delle Azioni Ordinarie, ma separatamente dalle medesime, i Warrant saranno negoziati su EGM e immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998.

L'emissione dei Warrant e la conseguente esclusione dal relativo diritto di opzione rispondono all'esigenza di incentivare l'ingresso di nuovi azionisti nella compagine sociale della Società, per i medesimi scopi sopra esposti.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di deliberare l'emissione di n. 6.000.000 Warrant con esclusione del diritto di opzione a favore degli azionisti della Società e un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, mediante emissione di nuove Azioni Ordinarie ("**Azioni di**

Compendio”), da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai Beneficiari identificati come sopra illustrato.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea un aumento del capitale sociale, scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 3.300.000, ai sensi dell’art. 2441, commi quinto e sesto, c.c., a servizio dell’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori di Warrant identificati come sopra illustrato.

A seguito della delibera da parte dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà in essere gli atti necessari al fine di gestire l’assegnazione dei Warrant, denominati “*Warrant RedFish LongTerm Capital S.p.A. 2023-2025*” sulla base del testo di Regolamento sottoposto anch’esso all’approvazione dell’Assemblea.

Considerato l’importo massimo di Euro 3.300.000, comprensivo di sovrapprezzo, per l’aumento di capitale, si propone di fissare in massimo n. 3.000.000 le nuove Azioni di Compendio.

Le Azioni di Compendio avranno godimento regolare e, pertanto, i diritti a essere correlati competeranno a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventerà titolare delle Azioni di Compendio.

Come previsto dal testo del Regolamento proposto, il Consiglio di Amministrazione propone che gli sia conferita ampia delega, anche in relazione alla individuazione nominativa dei Beneficiari cui assegnare i diritti di sottoscrizione, potendo inoltre definire ogni altra condizione dell’assegnazione, ivi inclusi i prezzi di sottoscrizione (nei limiti di seguito stabiliti), i tempi della sottoscrizione entro il limite temporale massimo del 17 ottobre 2025, anche in più *tranches*, e le relative quantità assegnate.


Il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione, l’emissione di Warrant da assegnare ai Beneficiari e il conseguente aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione al suo servizio, a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 3.300.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 3.000.000 Azioni di Compendio, entro il termine massimo del 17 ottobre 2025.

Per quanto riguarda il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di stabilire che il prezzo di esercizio dei Warrant venga determinato puntualmente dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell’assegnazione dei Warrant, anche tenendo conto dell’eventuale andamento della quotazione del titolo nei 180 giorni precedenti, stabilendo altresì che tale prezzo di sottoscrizione non possa essere in alcun caso inferiore a Euro 1,14 – valore determinato ai sensi dell’art. 2441, comma, 6, c.c., tenuto conto del rapporto tra patrimonio netto risultante dall’ultima situazione patrimoniale regolarmente approvata e il numero di azioni emesse, pari a n. 14.463.165.

In particolare, alla data del 31 dicembre 2022 (data dell’ultima situazione patrimoniale regolarmente approvata dalla Società), il patrimonio netto della Società risultava pari a Euro 16.460.447,00 e le azioni emesse pari a n. 14.463.165; pertanto, il rapporto tra il patrimonio netto e il numero di azioni è pari a Euro 1,14.

3. *Aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 4.000.000, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di n. 2.000.000 azioni ordinarie, a servizio di un piano di stock option della Società. Delibere inerenti e conseguenti.*

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di prevedere un aumento di capitale da riservare, per la sottoscrizione entro il 31 dicembre 2028, a membri del consiglio di amministrazione e collaboratori e dipendenti della Società con funzioni strategiche, nell’ottica di un piano di fidelizzazione a medio termine che prevede l’assegnazione di *stock option*, a selezionati beneficiari dell’Emittente.



Gli scopi del piano, si possono sintetizzare come segue: (i) favorire la fidelizzazione del *management*, incentivando la permanenza delle risorse chiave nell'azienda; (ii) dotare l'Emittente di uno strumento efficace per l'assunzione delle professionalità necessarie allo sviluppo del *business*; (iii) favorire il miglioramento e il mantenimento di una situazione di competitività nel medio termine, sul mercato delle remunerazioni; (iv) contribuire a dare maggiore variabilità e flessibilità al pacchetto remunerativo, riducendo l'incidenza dei costi diretti con strumenti anche fiscalmente più vantaggiosi e con la possibilità inoltre di poter ripartire il costo su più esercizi; e (v) legare la remunerazione, o parte di essa, all'incremento di valore per gli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione, un aumento del capitale sociale, scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 4.000.000, ai sensi dell'art. 2441, commi quinto, sesto e ottavo, c.c., con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di n. 2.000.000 Azioni Ordinarie, a servizio di un piano di *stock option* della Società.


Per quanto riguarda il prezzo di emissione delle Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di stabilire che il prezzo di sottoscrizione venga determinato puntualmente dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'assegnazione tempo per tempo delle *stock option* secondo quanto previsto nel regolamento del piano di *stock option*, anche tenendo conto dell'eventuale andamento della quotazione del titolo nei 180 giorni precedenti, stabilendo altresì che tale prezzo di sottoscrizione non possa essere in alcun caso inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 2441, comma, 6, c.c., tenuto conto del rapporto tra patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale regolarmente approvata e il numero di azioni emesse, pari a n. 14.463.165.

In particolare, alla data del 31 dicembre 2022 (data dell'ultima situazione patrimoniale regolarmente approvata dalla Società), il patrimonio netto della Società risultava pari a Euro 16.460.447,00 e le azioni emesse pari a n. 14.463.165; pertanto, il rapporto tra il patrimonio netto e il numero di azioni è pari a Euro 1,14.

** ** *

Come previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., copia della presente relazione, nel testo riportato, viene consegnata alla società incaricata della revisione legale dei conti e al Collegio Sindacale, affinché quest'ultimo possa esprimersi in merito alla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle Azioni di Compendio.

Milano, 16 maggio 2023


Per il Consiglio di Amministrazione
Paolo Pescetto

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(art. 57-bis L. 89/1913 — art. 23 D.Lgs. 82/2005)

Certifico io sottoscritto Federico Mottola Lucano, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di numero sette pagine su numero quattro fogli, è conforme all'originale contenuto su supporto informatico firmato digitalmente da Paolo Pescetto, con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante sistema di verifica informatico ove risulta la vigenza (dal giorno 19 febbraio 2021 al giorno 19 febbraio 2024) del certificato di detta firma digitale del medesimo Paolo Pescetto rilasciato da InfoCert S.p.A..

La presente copia viene predisposta in quanto unica modalità di allegazione all'atto notarile.

Milano, 1 giugno 2023.



SPAZIO ANNULLATO

Allegato " E " all'atto
in data 1-6-2023
n. 10842/SS33 rep.

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI PER AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

Agli azionisti della società Redfish LongTerm Capital S.p.A.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Redfish LongTerm Capital S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Redfish LongTerm Capital S.p.A. (di seguito "RFLTC" o la "Società"), in data 16 maggio 2023, ha proposto all'Assemblea straordinaria di deliberare di: (i) aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 6.000.000, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., mediante emissione di massime n. 4.000.000 azioni ordinarie, a servizio dell'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società (rispettivamente, le "Azioni Ordinarie" e la "Ammissione") su Euronext Growth Milan ("EGM"), sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), da offrirsi in sottoscrizione agli investitori qualificati di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 ("Investitori Qualificati"), e condizionato al rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di Ammissione (l'"Aumento di Capitale IPO"); (ii) aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a massimi Euro 4.000.000, con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie, a servizio di un piano di stock option (l'"Aumento di Capitale SOP") della Società; e (iii) proposta di emissione dei "Warrant RedFish LongTerm Capital 2023-2025", di nuova istituzione, da assegnare gratuitamente (a) ai sottoscrittori dell'aumento di capitale di cui al precedente punto all'ordine del giorno, e (b) ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile deliberato dell'Assemblea dei soci in data 29 aprile 2022; approvazione del relativo regolamento; aumento di capitale sociale a pagamento per massimi nominali Euro 3.300.000 mediante emissione di massime n. 3.000.000 azioni ordinarie a servizio dell'esercizio dei medesimi warrant (l'"Aumento di Capitale Warrant").

(i) Aumento di Capitale IPO

A giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'emissione di Azioni Ordinarie a servizio dell'Ammissione costituisce un'operazione funzionale a un miglioramento delle capacità di sviluppo dell'Emittente e alla crescita della propria immagine e visibilità e consentirà all'Emittente di ottenere nuove risorse finanziarie utili, *inter alia*, a sostenere un'adeguata politica di investimento.

L'esclusione del diritto di opzione è giustificata dall'esigenza di creazione del flottante minimo funzionale a garantire la sufficiente diffusione delle Azioni Ordinarie ai fini dell'ammissione a quotazione, che è ritenuta dall'organo amministrativo lo strumento più opportuno a un miglioramento delle capacità di sviluppo dell'Emittente e alla crescita della propria immagine e visibilità, consentendo inoltre di ottenere nuove risorse finanziarie utili a sostenere un'adeguata politica di investimento.

Inoltre, in conformità alla prassi di mercato per analoghe operazioni di quotazione e ove ne ricorrano le condizioni, potrebbe essere previsto che l'azionista RFK S.p.A. conceda a MIT SIM S.p.A., Global Coordinator ed Euronext Growth Advisor dell'Emittente, un'opzione avente a oggetto il prestito di Azioni Ordinarie fino a un ammontare massimo corrispondente al 10% del numero di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, ai fini di un'eventuale sovra allocazione e/o stabilizzazione ("Over Allotment") nell'ambito dell'Offerta. Al fine di consentire la restituzione dei titoli presi a prestito, verrebbe altresì concessa al Global Coordinator un'opzione di acquisto, al prezzo di Offerta, di un numero massimo di Azioni Ordinarie pari a massimo il 10% delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta ("Opzione Greenshoe"). Tale opzione potrà essere esercitata, in



The image shows a circular official stamp of the Collegio Sindacale (Board of Directors) of Redfish LongTerm Capital S.p.A. The stamp contains the text "COLLEGIO SINDACALE" at the top, "REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A." in the middle, and "MILANO" at the bottom. A handwritten signature is written across the stamp.

tutto o in parte, fino ai 30 giorni successivi dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie su EGM.

Per quanto riguarda il prezzo di emissione delle Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di rimettere all'organo amministrativo stesso la determinazione dell'esatto prezzo di emissione, con indicazione del relativo sovrapprezzo, nonché l'esatto numero di Azioni Ordinarie da emettere, tenuto conto anche delle condizioni del mercato nazionale ed internazionale in prossimità dell'Offerta, nonché della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse pervenute dagli Investitori, fermo restando che il valore minimo non potrà essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 2441 comma 6 c.c., tenuto conto del valore unitario per azione risultante dal patrimonio netto della Società e, comunque, non inferiore ad ogni limite disposto da disposizioni normative e regolamentari applicabili.

In particolare, alla data del 31 dicembre 2022 (data dell'ultima situazione patrimoniale regolarmente approvata dalla Società), il patrimonio netto della Società risultava pari a euro 16.460.447 e il numero complessivo di azioni emesse pari a 14.463.165; pertanto, il rapporto tra il patrimonio netto e il numero di azioni è pari a euro 1,14.

(ii) Aumento di Capitale SOP

Le azioni emesse in esecuzione dell'Aumento di capitale SOP saranno riservate ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai collaboratori e ai dipendenti della Società con funzioni strategiche, nell'ottica di un piano di fidelizzazione a medio termine che prevede l'assegnazione di *stock option*, a valere sul suddetto aumento di capitale, ai soggetti menzionati.

Gli scopi del Piano SOP, si possono sintetizzare come segue: (i) favorire la fidelizzazione del *management*, incentivando la permanenza delle risorse chiave nell'azienda; (ii) dotare l'Emittente di uno strumento efficace per l'assunzione delle professionalità necessarie allo sviluppo del *business*; (iii) favorire il miglioramento e il mantenimento di una situazione di competitività nel medio termine sul mercato delle remunerazioni; (iv) contribuire a dare maggiore variabilità e flessibilità al pacchetto remunerativo, riducendo l'incidenza dei costi diretti con strumenti anche fiscalmente più vantaggiosi e con la possibilità inoltre di poter ripartire il costo su più esercizi; e (v) legare la remunerazione, o parte di essa, all'incremento di valore per gli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto pertanto, all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, un aumento del capitale sociale, scindibile e a pagamento, per un importo massimo di euro 4.000.000, ai sensi dell'art. 2441, commi quinto, sesto e ottavo, c.c., con esclusione del diritto di opzione, mediante emissione di n. 2.000.000 Azioni Ordinarie, a servizio del Piano SOP della Società.

Per quanto riguarda il prezzo di emissione delle Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di stabilire che il prezzo di sottoscrizione venga determinato puntualmente dal Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'assegnazione tempo per tempo delle *stock option* secondo quanto previsto nel regolamento del piano di *stock option*, anche tenendo conto dell'eventuale andamento della quotazione del titolo nei 180 giorni precedenti, stabilendo altresì che tale prezzo di sottoscrizione non possa essere in alcun caso inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 2441 comma 6 c.c., tenuto conto del rapporto tra patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale regolarmente approvata e il numero di azioni emesse.

In particolare, alla data del 31 dicembre 2022 (data dell'ultima situazione patrimoniale regolarmente approvata dalla Società), il patrimonio netto della Società risultava pari a Euro 16.460.447 e le azioni emesse pari a n. 14.463.165; pertanto, il rapporto tra il patrimonio netto e il numero di azioni è pari a Euro 1,14.

(iii) Aumento di Capitale Warrant

I Warrant saranno da emettersi ed assegnarsi gratuitamente a favore dei (a) sottoscrittori le Azioni Ordinarie nell'ambito dell'Aumento di Capitale IPO, e (b) dei sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall'Assemblea dei Soci della Società in data 29 aprile 2022 di ammontare pari ad Euro 2,99 milioni (i "Beneficiari").

Al pari delle Azioni Ordinarie, ma separatamente dalle medesime, i Warrant saranno negoziati su EGM e immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") in regime di dematerializzazione, ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998.

L'emissione dei Warrant e la conseguente esclusione dal relativo diritto di opzione rispondono all'esigenza di incentivare l'ingresso di nuovi azionisti nella compagine sociale della Società, per i medesimi scopi esposti.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea straordinaria di deliberare l'emissione di n. 6.000.000 Warrant con esclusione del diritto di opzione a favore degli azionisti della Società e un aumento di capitale sociale a pagamento, scindibile, mediante emissione di nuove Azioni Ordinarie ("Azioni di Compendio"), da destinarsi esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai Beneficiari identificati come sopra illustrato.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'approvazione dell'Assemblea un aumento del capitale sociale, scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 3.300.000, ai sensi dell'art. 2441, commi quinto e sesto, c.c., a servizio dell'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai Beneficiari.

Considerato l'importo massimo di Euro 3.300.000, comprensivo di sovrapprezzo, per l'aumento di capitale, si propone di fissare in massimo n. 3.000.000 le nuove Azioni di Compendio.

Le Azioni di Compendio avranno godimento regolare e, pertanto, i diritti a esse correlati competeranno a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventerà titolare delle Azioni di Compendio.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto che gli sia conferita ampia delega, anche in relazione alla individuazione nominativa dei Beneficiari cui assegnare i diritti di sottoscrizione, potendo inoltre definire ogni altra condizione dell'assegnazione, ivi inclusi i prezzi di sottoscrizione, i tempi della sottoscrizione entro il limite temporale massimo del 31 ottobre 2025, anche in più *tranches*, e le relative quantità assegnate.

In particolare, per quanto riguarda il prezzo di emissione delle Azioni di Compendio, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di stabilire che il prezzo di sottoscrizione venga determinato puntualmente dall'organo amministrativo, in occasione dell'assegnazione tempo per tempo dei Warrant, anche tenendo conto dell'andamento della quotazione del titolo nei 180 giorni precedenti, stabilendo altresì che tale prezzo di sottoscrizione non possa essere in alcun caso inferiore a Euro 1,14 – valore determinato ai sensi dell'art. 2441 comma 6 c.c. tenuto conto del rapporto tra patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale regolarmente approvata e il numero di azioni emesse.

In particolare, alla data del 31 dicembre 2022 (data dell'ultima situazione patrimoniale regolarmente approvata dalla Società), il patrimonio netto della Società risultava pari a Euro 16.460.447 e le azioni emesse pari a n. 14.463.165; pertanto, il rapporto tra il patrimonio netto e il numero di azioni è pari a Euro 1,14.

Ciò premesso, è intenzione di questo Collegio esprimere il proprio parere di accompagnamento alla Relazione dell'Organo Amministrativo, in ottemperanza, tra l'altro, a quanto previsto dall'art. 2441, commi 5 e 6, c.c.

Il Collegio Sindacale osserva quanto segue:



- a) la Relazione dell'Organo Amministrativo chiarisce la natura, le cause e il tipo degli aumenti di capitale proposti;
- b) l'Aumento di Capitale IPO, l'Aumento di Capitale SOP e l'Aumento di Capitale Warrant risultano coerenti rispetto agli scopi sociali e la loro previsione e attuazione sono improntate ai principi di corretta amministrazione e rispettose dei limiti di legge e delle previsioni statutarie;
- c) l'Aumento di Capitale IPO per massimi Euro 6.000.000, comprensivi del sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, prevede l'emissione di complessive n. 4.000.000 Azioni Ordinarie della Società; come si legge dalla Relazione – considerato il numero di azioni da emettere a fronte dei suddetti aumenti di capitale in natura – il prezzo non dovrà essere inferiore ad Euro 1,14, valore pari al rapporto tra patrimonio netto – come risultante dal bilancio annuale al 31 dicembre 2022 – e il numero di azioni emesse;
- d) l'Aumento di Capitale SOP per massimi Euro 4.000.000, comprensivi del sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, prevede l'emissione di complessive n. 2.000.000 Azioni Ordinarie della Società; come si legge dalla Relazione – considerato il numero di azioni da emettere a fronte dei suddetti aumenti di capitale in natura – il prezzo dovrà essere stabilito in misura non inferiore a Euro 1,14, valore pari al rapporto tra patrimonio netto – come risultante dal bilancio annuale al 31 dicembre 2022 – e il numero di azioni emesse;
- e) l'Aumento di Capitale Warrant per massimi Euro 3.300.000, comprensivi del sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, prevede l'emissione di complessive n. 3.000.000 Azioni Ordinarie della Società; come si legge dalla Relazione – considerato il numero di azioni da emettere a fronte dei suddetti aumenti di capitale in natura – il prezzo non deve essere inferiore a Euro 1,14, valore pari al rapporto tra patrimonio netto – come risultante dal bilancio annuale al 31 dicembre 2022 – e il numero di azioni emesse;
- f) il predetto prezzo di emissione delle azioni a valere sui predetti aumenti di capitale risulta non inferiore al valore del patrimonio netto per azione della Società, pari a Euro 1,14 con riferimento al bilancio annuale della Società al 31 dicembre 2022 regolarmente approvato;

Date le informazioni ricevute, la documentazione esaminata, le valutazioni eseguite e le verifiche effettuate sulle circostanze sopra elencate, il Collegio Sindacale, considerato che gli aumenti di capitale prospettati dagli amministratori saranno superiori alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile, come risultante dall'ultimo bilancio annuale della Società al 31 dicembre 2022, regolarmente approvato, ritiene che i criteri individuati dagli amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni ai fini delle proposte di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. siano ragionevoli ed esprime parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Tali osservazioni, unitamente alla Relazione dell'Organo Amministrativo, saranno assoggettate agli obblighi pubblicitari di legge affinché i soci possano prenderne visione.

Milano, 16 maggio 2023

Per il Collegio Sindacale

Il Presidente

(Dott. Filippo Caravati)

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico
(art. 57-bis L. 89/1913 — art. 23 D.Lgs. 82/2005)

Certifico io sottoscritto Federico Mottola Lucano, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di numero cinque pagine su numero tre fogli, è conforme all'originale contenuto su supporto informatico firmato digitalmente da Filippo Antonio Vittore Caravati, con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante sistema di verifica informatico ove risulta la vigenza (dal giorno 30 giugno 2022 al giorno 30 giugno 2025) del certificato di detta firma digitale del medesimo Filippo Antonio Vittore Caravati rilasciato da InfoCamere S.C.p.A..

La presente copia viene predisposta in quanto unica modalità di allegazione all'atto notarile.

Milano, 1 giugno 2023.



SPAZIO ANNULLATO

STATUTO

Art. 1

Denominazione

È costituita una società per azioni denominata

"REDFISH LONGTERM CAPITAL S.p.A."

senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2

Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, anche di co-investimento in operazioni che prevedano il coinvolgimento di più soggetti in consorzio o investimento sindacato (cd *club deal*), in società, enti, consorzi, compresi quelli aventi lo scopo di agevolare il risanamento finanziario delle imprese, o associazioni, italiani ed esteri, con l'obiettivo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo periodo di tali società attraverso l'esercizio dei propri diritti sociali e parasociali; la suddetta attività è svolta senza che la società rispetti alcun vincolo specifico e predeterminato in relazione alle modalità o ai criteri per l'investimento del proprio patrimonio, quali, ad esempio, eventuali limiti di concentrazione, il ricorso o meno alla leva finanziaria secondo criteri predefiniti, il raggiungimento di eventuali obiettivi di rendimento *target*, l'eventuale ciclo temporale degli investimenti, i settori economici di riferimento, il livello di indebitamento, o la situazione contabile/finanziaria/economica delle società *target*;
- b) prestazione di servizi a supporto di società ed enti partecipati;
- c) il finanziamento, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale di società, enti, consorzi o associazioni italiani ed esteri partecipati;
- d) la compravendita, la permuta, la locazione e l'amministrazione di immobili;
- e) la locazione finanziaria di beni mobili e immobili (dal lato passivo).

2.2 La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi, che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

Art. 3

Sede

3.1 La Società ha sede in Milano.

3.2 La sede della Società può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune ovvero in altri comuni in Italia con delibera dell'organo amministrativo, fermo restando che il trasferimento della sede all'estero deve invece essere deliberata dall'Assemblea.

La Società, con delibera dell'organo amministrativo, può istituire, modificare e sopprimere, in località diverse dalla sede sociale, sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze in Italia, mentre l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze all'estero è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4

Durata

4.1 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 5

Domiciliazione

5.1 Per i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci. Nel Libro Soci potrà essere indicato, ove comunicato, anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica di ciascun Socio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Libro Soci, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

5.2 Per i rapporti con la Società, il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominato, è quello risultante all'atto della loro nomina o quello successivamente: comunicato a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

TITOLO II

Capitale - Azioni

Art. 6

Misura del Capitale e Categorie di Azioni

6.1 Il capitale sociale è pari a Euro [•] ([•]) suddiviso in n. [•] ([•]) azioni senza indicazione del valore nominale espresso, di cui:

- n. [•] azioni ordinarie; e
- n. 10.000 (diecimila) Azioni di categoria X riservate esclusivamente ai soci promotori ("**Azioni X**").

6.2 Le azioni ordinarie e le Azioni X attribuiscono ai loro titolari identici diritti amministrativi e patrimoniali, fatta salva l'attribuzione dello speciale diritto delle Azioni X al riparto dell'utile netto previsto dal seguente Art. 30.3 del presente Statuto, nonché quanto altro disposto nel presente Statuto. Ove non diversamente specificato nel presente Statuto, per "Azioni", si intendono indistintamente le azioni ordinarie e le Azioni X.

6.3 Le deliberazioni di emissione di nuove azioni ordinarie non richiede l'autorizzazione delle Assemblee speciali di alcuna categoria di azioni.

6.4 In caso di aumento di capitale mediante emissione in tutto o in parte di Azioni X, il diritto di opzione spettante ai sensi dell'articolo 2441 c.c. potrà essere esercitato in via prioritaria dai titolari di Azioni X, nei limiti di capienza del numero di Azioni X di nuova emissione e nel rispetto del diritto di opzione spettante a tutte le Azioni ai sensi di legge, salve le ipotesi di deroga previste dalla legge.

6.5 La Società potrà altresì creare ed emettere ulteriori categorie di azioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2376 c.c., in quanto applicabile.

6.6 L'Assemblea dei Soci può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a Soci o a gruppi di Soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la Società abbia partecipazioni, il tutto nei limiti di legge e nel rispetto del diritto dei Soci alla parità di trattamento.

6.7 È attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, codice civile, la facoltà, da esercitare entro il termine del 19 febbraio 2025, di aumentare, in una o più volte, a pagamento, anche in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00) comprensivo di sovrapprezzo, con limite massimo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per ciascun socio o nuovo investitore, da attuarsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte: (i) in opzione ai soci; o (ii) con esclusione del diritto di opzione, in sottoscrizione a terzi che siano portatori di interessi omogenei a quelli degli altri soci e/o, in ragione delle loro

esperienze, conoscenze e competenze, offrano garanzie di portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale e alla gestione della Società.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di determinare, per ogni singola tranche, il prezzo finale di emissione, anche differente per ciascuna tranche (e dunque di fissare la parte di prezzo da imputarsi a sovrapprezzo), in applicazione dell'art. 2441, quarto comma, codice civile, e delle altre norme di legge vigenti in materia.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri necessari al fine di stabilire, per ogni singola tranche:

- i termini entro i quali le singole tranche di aumento di capitale potranno essere sottoscritte e versate dagli aventi diritto;
- il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio (ivi inclusa la possibilità di compensare il debito da conferimento con crediti certi, liquidi ed esigibili);
- la determinazione del prezzo di emissione in linea con la prassi di mercato per simili operazioni, e sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di prevedere che, qualora l'aumento di capitale o le singole tranche di aumento di capitale di volta in volta deliberati non vengano integralmente sottoscritti entro il relativo termine all'uopo fissato, il capitale sociale risulti aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2439 codice civile.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito altresì ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere assunte in esercizio delle deleghe di cui sopra, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti modifiche allo statuto.

Art. 7

Azioni - Diritto di voto - Trasferimento di azioni – Identificazione degli azionisti - Conversione

7.1 Le Azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

7.2 Le Azioni sono nominative e indivisibili.

7.3 Ciascuna Azione dà diritto ad un voto.

7.4 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte. Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**").

7.5 Le Azioni X sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, in rapporto di una azione ordinaria per ogni Azione X, in via automatica, in caso di trasferimento diverso da un Trasferimento Consentito o in caso di Cambio di Controllo, come di seguito definiti.

7.6 Per "Trasferimento Consentito" si intende qualsiasi trasferimento *mortis causa*, oltre a qualsiasi trasferimento di Azioni X *inter vivos* in cui il cessionario sia (i) un soggetto che, alla data di efficacia del trasferimento, è già titolare di Azioni X; (ii) un soggetto direttamente o indirettamente controllante il cedente, controllato, anche congiuntamente, dal cedente o soggetto a comune controllo con il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il cedente, controllato dal cedente, anche congiuntamente, o soggetto a comune controllo con il cedente, tutte le Azioni X dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie, in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione X.

7.7 Per "Cambio di Controllo" si intende qualsiasi vicenda giuridica che comporti una vicenda modificativa del rapporto di controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, primo comma, n. 1, c.c., applicabile, *mutatis mutandis*, alle società ed enti diversi dalle società per azioni) relativo a una società o ad un ente che sia titolare di Azioni X, fatta eccezione per i casi in cui il "Cambio di Controllo" dipenda (i) da un Trasferimento Consentito; (ii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni tra soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni X; (iii) dal trasferimento di azioni, quote o partecipazioni a favore di società o enti il cui controllo sia riconducibile a soggetti che siano già soci o titolari di partecipazioni della società o dell'ente titolare di Azioni X.

7.8 Allo scadere del ventiquattresimo mese successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan n. 9.900 Azioni X, suddivise proporzionalmente tra i titolari di Azioni X, saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie in un rapporto di n. 40 azioni ordinarie per ogni Azione X.

7.9 Le n. 100 Azioni X rimanenti, suddivise proporzionalmente tra i titolari di Azioni X, saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie in un rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni Azione X alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2038.

7.10 In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 ("**TUF**") e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.

Art. 8

Variazioni del Capitale

8.1 Fermo quanto disposto dal precedente Articolo 6, il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

8.2 L'Assemblea straordinaria può delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c., anche con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

8.3 Con delibera dell'Assemblea straordinaria, da adottarsi secondo le maggioranze di cui al successivo art. 19, si potrà procedere alla riduzione del capitale sociale indicandone e ragioni e le modalità.

Art. 9

OPA endosocietaria

9.1 A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan *pro tempore* vigente (il "**Regolamento Emittenti**").

9.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti stesso.

9.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione

eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

9.4 Qualora la Società abbia la qualifica di PMI, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

Art. 10

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

10.1 A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione.

10.2 L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la disciplina di cui all'Articolo 9 e 10 che precedono, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari. L'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto. La soglia di cui all'articolo 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90% (novanta per cento) del capitale sociale o il 90% (novanta per cento) di strumenti finanziari di una specifica categoria.

10.3 Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale regolamento preveda che CONSOB debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla CONSOB, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato, secondo i criteri di cui alla Delibera CONSOB 11971 del 14 maggio 1999, da una società di revisione nominata dal Presidente di Assirevi entro 10 giorni dalla richiesta trasmessa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ordinarie, e (ii) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di strumenti finanziari della medesima categoria nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione.

10.4 Ai fini del presente Statuto, (i) per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori, e (ii) per "trasferimento" si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.

10.5 Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

10.6 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei

titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Art. 11

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

11.1 In dipendenza della negoziazione delle azioni ordinarie o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'Euronext Growth Milan – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), ad eccezione di quanto previsto dall'art. 120, comma 4-*bis* del TUF e fatto salvo quanto di seguito previsto.

11.2 Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente Articolo 10.4) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili ai sensi del presente Statuto (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

11.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "**Cambiamento Sostanziale**" (come definito nel Regolamento Emittenti) che deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro quattro giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, come definita nel Regolamento Emittenti.

11.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

11.5 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

11.6 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al paragrafo precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea.

Art. 12

Obbligazioni e Strumenti finanziari

12.1 La Società può emettere a norma di legge obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile o *cum warrant*, nel rispetto della normativa legislativa e regolarmente vigente. L'emissione di obbligazioni, laddove non siano convertibili o abbinate a *warrant*, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2410 c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

12.2 Ai sensi dell'art. 2411, comma 3, c.c., la Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può emettere a norma di legge strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società.

12.3 Inoltre, ai sensi degli artt. 2346, comma 4, e 2349, comma 2, c.c., e delle altre disposizioni normative applicabili, la Società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,

potrà emettere strumenti finanziari partecipativi, dotati di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

Art. 13

Recesso

13.1 I Soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

13.2 Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

13.3 È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Art. 13 bis

Sottoscrizione Di Patti Parasociali

13 bis.1 In caso di sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a comunicare i suddetti patti alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della Società.

TITOLO III

Assemblee

Art. 14

Convocazione

14.1 L'Assemblea degli azionisti, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione nei modi e termini di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea.

14.2 L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "IlSole24Ore", "ItaliaOggi", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito *internet* della Società.

14.3 In mancanza delle formalità di convocazione, si reputano regolarmente costituite con la presenza dell'intero capitale e la partecipazione all'Assemblea della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

14.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine può essere elevato dal Consiglio di Amministrazione sino a centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

14.5 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 15

Modalità di funzionamento dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

15.2 L'Assemblea nomina un segretario ai sensi di legge. Nei casi previsti dalla legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

15.3 Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbali indicanti:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 16

Intervento – Deliberazioni

16.1 Per l'intervento, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione ed eventualmente nelle successive, valgono le norme di legge.

16.2 Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

16.3 È ammesso il voto per corrispondenza, da attuarsi con le modalità di legge; in tale caso, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai Soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne tempestivamente visione prima di esprimere il proprio voto.

16.4 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni ordinarie della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 17

Modalità di voto

17.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un Socio è un voto non espresso.

Art. 18

Rappresentanza

18.1 I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

18.2 La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

18.3 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o di amministrazione della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 19

Competenze e maggioranze

19.1 L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente Statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

19.2 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 19.3.

19.3 Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall' Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 "MIFID" (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente

19.4 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

TITOLO IV

Amministrazione

Art. 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da membri, anche non Soci, in numero dispari compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove).

20.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

20.3 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma 2, c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Art. 21

Nomina degli amministratori

21.1 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti *pro tempore* vigente, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

21.2 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3 Possono presentare una o più liste per la nomina degli amministratori (i) ciascun titolare di Azioni X, a prescindere dal numero di Azioni X detenute e (ii) gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato a un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un *curriculum* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura quale amministratore/amministratrice di consiglio di amministrazione e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, con l'eventuale dichiarazione attestante che il candidato proposto alla carica di Amministratore Indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.

21.6 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi si considera come non presentata.

21.8 Alla elezione degli amministratori si procede come segue.

(i) Nel solo caso in cui sia presentata una unica lista da parte dei titolari di azioni ordinarie e una o due Liste X, come *infra* definita:

- a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (a prescindere che questa sia stata presentata da titolari di Azioni X o dai titolari di azioni ordinarie) (la "**Lista di Maggioranza**") vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne uno ovvero due, secondo quanto descritto al punto (b) che segue;
- b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numeri di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti (la "**Lista di Minoranza**"), viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo, ovvero due, ossia coloro i quali nell'ambito di tale lista erano indicati per primo e secondo, qualora la Lista di Minoranza sia la Lista X, come *infra* definita. In caso di parità di voti tra le Liste X presentate sarà tratto un amministratore da ciascuna lista.

(ii) In caso di presentazione di più liste da parte dei titolari di azioni ordinarie e una o due Liste X:

- dalla lista presentata di titolari di Azioni X (la "**Lista X**"), a prescindere dai voti ottenuti, vengono tratti due amministratori in persona dei primi due candidati della predetta lista; in caso di parità di voti tra le Liste X sarà tratto un amministratore da ciascuna lista;
- dalla Lista di Maggioranza e dalla Lista di Minoranza (diverse dalla/e Lista/e X) vengono quindi tratti proporzionalmente i restanti consiglieri; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

21.9 Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun consigliere o sia stato eletto il minor numero di consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10 Nel caso in cui tra i consiglieri eletti non dovesse risultare nessun consigliere in possesso dei requisiti di amministratore indipendente ai sensi del presente Statuto, o verrà eletto il primo consigliere indipendente tratto dalla lista che abbia ricevuto il maggior numero di voti andando a sostituire il consigliere eletto dalla stessa lista nominato con il minor quoziente. Nel caso in cui due consiglieri indipendenti debbano essere nominati e tra i consiglieri eletti questi non dovessero risultare, in tal caso verranno eletti i primi consiglieri indipendenti delle liste che hanno ricevuto il maggior numero di voti andando a sostituire i consiglieri eletti dalle stesse liste nominati con il minor quoziente. Nel caso in cui due consiglieri indipendenti debbano essere nominati e tra i consiglieri eletti ne risulti solo uno, in tal caso verrà eletto il primo consigliere indipendente tratto dalla lista che avrà ricevuto il secondo maggior numero di voti andando a sostituire il consigliere eletto dalla stessa lista nominato con il minor quoziente.

21.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime, ad eccezione che per la Lista/e X.

21.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13 Salvo ove diversamente previsto, nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

21.14 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione. L'amministratore delegato viene scelto tra gli amministratori eletti dalla Lista X che ha ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.

21.15 In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito.

21.16 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.17 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.18 Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Art. 22

Presidente e organi delegati

22.1 Il Consiglio di amministrazione, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del Consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2 Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio può altresì nominare uno o più vice-presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il Consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente Statuto – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice-presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3 Il Consiglio di amministrazione può nominare e revocare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Art. 23

Riunioni del consiglio di amministrazione

23.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito di Gran Bretagna, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice-presidente ovvero un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2 Il Consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e sindaci in carica.

23.3 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice-presidente, ove nominato, dall'amministratore delegato più anziano di età, ove nominato, ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4 Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

23.5 Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 24

Poteri del Consiglio

24.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per legge alla competenza dell'Assemblea.

24.2 Esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

24.3 All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie in Italia, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Art. 25

Rappresentanza legale

25.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il vice-presidente e l'Amministratore Delegato, se nominati, hanno disgiuntamente tra loro la rappresentanza legale della Società in giudizio e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

25.2 I limiti dei poteri degli Amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della Società.

25.3 Possono anche essere nominati procuratori per singoli atti o categorie di atti.

25.4 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione delegati e di quanto indicato al precedente art. 25.1 del presente Statuto. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.5 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 26

Operazioni con parti correlate

26.1 La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2 La procedura adottata dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate (la "**Procedura**") può prevedere l'esclusione dal suo ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3 La Procedura può altresì prevedere che il Consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate (come definito dalla Procedura) a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, c.c.. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

TITOLO V

Controllo della società

Art. 27

Sindaci e Revisori

27.1 La Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162 Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58., si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.2 I sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata

per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni X e/o gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti paragrafi si considera come non presentata.

27.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente; (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12 La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9 che precede.

27.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale.

27.16 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Art. 28

Revisione legale

28.1 La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI

Bilancio ed utili

Art. 29

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30

Ripartizione degli utili

30.1 Salvo quanto di seguito indicato al paragrafo 30.3, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti a tutti i soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2 In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

30.3 Ai titolari delle Azioni X spetta il diritto al riparto esclusivo di una quota pari al 25% (venticinque per cento) dell'utile netto distribuito o delle riserve da utile, in caso di loro distribuzione, come risultanti dal bilancio di esercizio di ciascun esercizio fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2038. A seguito del decorrere di tale termine le Azioni X non avranno diritto ad alcun privilegio.

Art. 31

Finanziamento della Società

31.1 I Soci potranno finanziare la Società a titolo oneroso o gratuito con l'osservanza delle norme sulla raccolta del risparmio tra il pubblico, nei limiti e con criteri determinati dal Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio giusta il Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e sue eventuali modificazioni o integrazioni.

31.2 Il rimborso dei finanziamenti dei Soci che dovessero, eventualmente, esercitare un'attività di direzione e coordinamento, fatti a favore della Società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 2497-*quinquies* e 2467 c.c..

31.3 La Società potrà finanziarsi anche mediante emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 12 del presente Statuto.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 32

Scioglimento e Liquidazione

32.1 La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

32.2 La Società dovrà sciogliersi anche qualora, a causa del recesso di uno o più Soci, si debba ridurre il capitale al di sotto dei limiti di legge.

32.3 L'assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Art. 33

Foro Competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 34

Rinvio alle norme di legge

34.1 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

34.2 In caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle del presente Statuto prevalgono queste ultime.

Art. 35

Eventuale qualificazione della Società come diffusa

35.1 Qualora anche, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* c.c., 111-*bis* disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile, dal TUF, nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Firmato Federico Mottola Lucano

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce